Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/0403(COD)

13.6.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione
(COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Danuta Maria Hübner

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....166

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0697),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0412/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le infrastrutture post-negoziazione costituiscono un aspetto fondamentale dell'Unione dei mercati dei capitali e sono responsabili di una serie di processi post-negoziazione, tra i quali la compensazione. Un sistema di compensazione efficiente e	(2) Le infrastrutture post-negoziazione costituiscono un aspetto fondamentale dell'Unione dei mercati dei capitali e sono responsabili di una serie di processi post-negoziazione, tra i quali la compensazione. Un sistema di compensazione efficiente e

competitivo nell'Unione è essenziale per il funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione e costituisce un elemento portante della stabilità finanziaria dell'Unione. Di conseguenza è necessario stabilire ulteriori norme per migliorare l'efficienza dei servizi di compensazione nell'Unione in generale, e delle controparti centrali (CCP) in particolare, razionalizzando le procedure, in particolare per la fornitura di servizi aggiuntivi o attività aggiuntive e per modificare i modelli di rischio delle CCP, aumentando la liquidità, incoraggiando la compensazione presso le CCP dell'Unione, modernizzando il quadro in cui operano le CCP e fornendo alle CCP e ad altri operatori finanziari la flessibilità necessaria per competere all'interno del mercato unico.

competitivo nell'Unione è essenziale per il funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione e costituisce un elemento portante della stabilità finanziaria dell'Unione. Di conseguenza è necessario stabilire ulteriori norme per migliorare l'efficienza ***e la competitività*** dei servizi di compensazione nell'Unione in generale, e delle controparti centrali (CCP) in particolare, razionalizzando le procedure, in particolare per la fornitura di servizi aggiuntivi o attività aggiuntive e per modificare i modelli di rischio delle CCP, aumentando la liquidità, incoraggiando la compensazione presso le CCP dell'Unione, modernizzando il quadro in cui operano le CCP e fornendo alle CCP e ad altri operatori finanziari la flessibilità necessaria per competere all'interno del mercato unico.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La compensazione centrale è un'attività globale e i partecipanti al mercato dell'Unione sono attivi a livello internazionale. Tuttavia da quando nel 2017 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi[27], sono state ripetutamente espresse preoccupazioni, anche dall'Autorità	(4) La compensazione centrale è un'attività globale e i partecipanti al mercato dell'Unione sono attivi a livello internazionale. Tuttavia da quando nel 2017 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi[27], sono state ripetutamente espresse preoccupazioni, anche dall'Autorità

europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)[28], in merito ai rischi in corso per la stabilità finanziaria dell'Unione derivanti dall'eccessiva concentrazione della compensazione presso alcune CCP di paesi terzi, in particolare in ragione dei potenziali rischi che possono sorgere in uno scenario di stress. A breve termine, al fine di attenuare il rischio di "effetti precipizio" (cliff edge) connessi al recesso del Regno Unito dall'Unione a causa di una brusca perturbazione dell'accesso da parte dei partecipanti al mercato dell'Unione alle CCP del Regno Unito, la Commissione ha adottato una serie di decisioni in materia di equivalenza per mantenere l'accesso alle CCP del Regno Unito. La Commissione ha tuttavia invitato i partecipanti al mercato dell'Unione a ridurre a medio termine le loro esposizioni eccessive nei confronti di CCP sistemiche al di fuori dell'Unione. Nel gennaio del 2021 la Commissione ha ribadito tale invito nella propria comunicazione "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza"[29]. I rischi e gli effetti delle esposizioni eccessive nei confronti di CCP sistemiche esterne all'Unione sono stati presi in considerazione nella relazione pubblicata dall'ESMA nel dicembre del 2021[30] a seguito di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale relazione ha concluso che alcuni servizi forniti da dette CCP del Regno Unito di rilevanza sistemica rivestivano una rilevanza sistemica così significativa che le disposizioni vigenti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 erano insufficienti a gestire i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione. Al fine di attenuare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione dovuti alla continua dipendenza eccessiva da CCP sistemiche di paesi terzi, ma anche di rafforzare la proporzionalità delle misure per le CCP di paesi terzi che presentano meno rischi per la stabilità finanziaria

europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)[28], in merito ai rischi in corso per la stabilità finanziaria dell'Unione derivanti dall'eccessiva concentrazione della compensazione presso alcune CCP di paesi terzi, in particolare in ragione dei potenziali rischi che possono sorgere in uno scenario di stress. A breve termine, al fine di attenuare il rischio di "effetti precipizio" (cliff edge) connessi al recesso del Regno Unito dall'Unione a causa di una brusca perturbazione dell'accesso da parte dei partecipanti al mercato dell'Unione alle CCP del Regno Unito, la Commissione ha adottato una serie di decisioni in materia di equivalenza per mantenere l'accesso alle CCP del Regno Unito. La Commissione ha tuttavia invitato i partecipanti al mercato dell'Unione a ridurre a medio termine le loro esposizioni eccessive nei confronti di CCP sistemiche al di fuori dell'Unione. Nel gennaio del 2021 la Commissione ha ribadito tale invito nella propria comunicazione "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza"[29]. I rischi e gli effetti delle esposizioni eccessive nei confronti di CCP sistemiche esterne all'Unione sono stati presi in considerazione nella relazione pubblicata dall'ESMA nel dicembre del 2021[30] a seguito di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale relazione ha concluso che alcuni servizi forniti da dette CCP del Regno Unito di rilevanza sistemica rivestivano una rilevanza sistemica così significativa che le disposizioni vigenti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 erano insufficienti a gestire i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione. Al fine di attenuare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione dovuti alla continua dipendenza eccessiva da CCP sistemiche di paesi terzi, ma anche di rafforzare la proporzionalità delle misure per le CCP di paesi terzi che presentano meno rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione, è

dell'Unione, è necessario adeguare ulteriormente il quadro introdotto dal regolamento (UE) 2019/2099 ai rischi presentati dalle diverse CCP di paesi terzi.

necessario adeguare ulteriormente il quadro introdotto dal regolamento (UE) 2019/2099 ai rischi presentati dalle diverse CCP di paesi terzi. ***Al contempo, è necessario che le modifiche siano adeguatamente calibrate, visto il potenziale impatto delle misure normative sulla competitività dei partecipanti al mercato dell'Unione.***

---

[27] COM(2017)331.

[28] Relazione dell'ESMA, Relazione di valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater dell'EMIR - Valutazione di LCH Ltd e ICE Clear Europe Ltd", 16 dicembre 2021, ESMA91-372-1945 (solo in EN).

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza (COM(2021) 32 final), del 19 gennaio 2021.

[30] Relazione dell'ESMA, Relazione di valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater dell'EMIR - Valutazione di LCH Ltd e ICE Clear Europe Ltd", 16 dicembre 2021, ESMA91-372-1945 (solo in EN).

[27] COM(2017)331.

[28] Relazione dell'ESMA, Relazione di valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater dell'EMIR - Valutazione di LCH Ltd e ICE Clear Europe Ltd", 16 dicembre 2021, ESMA91-372-1945 (solo in EN).

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza (COM(2021) 32 final), del 19 gennaio 2021.

[30] Relazione dell'ESMA, Relazione di valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater dell'EMIR - Valutazione di LCH Ltd e ICE Clear Europe Ltd", 16 dicembre 2021, ESMA91-372-1945 (solo in EN).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) I servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) generano operazioni che non contribuiscono alla

formazione del prezzo per ridurre il rischio nei portafogli di derivati senza modificare il rischio di mercato. Tali servizi includono i servizi di compressione, ottimizzazione o ribilanciamento del portafoglio. I servizi PTRR riducono il rischio sistemico e il rischio operativo e, pertanto, rappresentano uno strumento utile per migliorare la resilienza del mercato dei derivati. Come illustrato dall'ESMA nella sua relazione alla Commissione dal titolo "Report to the European Commission on post trade risk reduction services with regards to the clearing obligation (EMIR Article 85(3a))" (Relazione alla Commissione sui servizi di riduzione del rischio post-negoziazione per quanto riguarda l'obbligo in materia di compensazione (articolo 85, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo)[1 bis], presentata a novembre 2020, nonché nella sua lettera alla Commissione dell'1 aprile 2022[1 ter], l'applicazione dell'obbligo di compensazione alle operazioni derivanti dai servizi PTRR limita l'utilizzo di tali servizi ai portafogli non compensati, e può portare a un maggior utilizzo di prodotti complessi che non sono soggetti all'obbligo di compensazione. Per agevolare l'utilizzo dei servizi PTRR, occorrerebbe introdurre un'esenzione mirata e condizionata dall'obbligo di compensazione per le operazioni derivanti dai servizi PTRR. Tale esenzione dovrebbe riguardare unicamente le transazioni neutrali al rischio derivanti dall'esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione, mentre lascerebbe le negoziazioni originali, sui quali vengono realizzati gli esercizi di riduzione del rischio, soggette all'obbligo di compensazione eventualmente applicabile. In tal modo l'esenzione raccomandata eliminerebbe le barriere all'utilizzo dei servizi PTRR nei portafogli da compensare, consentirebbe a una più ampia gamma di controparti di accedere a

tali tecniche di riduzione del rischio e ridurrebbe la complessità del mercato. Agevolando la riduzione del rischio, un maggiore ricorso ai servizi PTRR ridurrebbe i requisiti in materia di garanzie reali per le controparti, rafforzando in tal modo la generale disponibilità di liquidità nel mercato dei derivati dell'UE. Per evitare che venga aggirato l'obbligo di compensazione, l'esenzione dovrebbe essere mirata e condizionata, ossia limitata ai servizi PTRR che attenuano o riducono i rischi forniti da un prestatore di servizi PTRR in maniera indipendente e a determinate condizioni. L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare e garantire ulteriormente l'applicazione uniforme di tali condizioni. Inoltre, per garantire che l'ESMA e le autorità nazionali di concorrenza possano assolvere ai loro compiti di vigilanza in relazione all'obbligo di compensazione, le controparti dovrebbero notificare la loro intenzione di ricorrere all'esenzione.

---

1 bis

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3351_report_on_ptrr_services_with_regards_to_the_clearing_obligation_0.pdf

1 ter

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma91-372-2125_letter_chair_esma_response_to_ec_consultation_on_targeted_emir_review.pdf

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È necessario affrontare i rischi per la stabilità finanziaria associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) che forniscono servizi di compensazione individuati dall'ESMA come servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. Nel dicembre del 2021 l'ESMA ha concluso che la prestazione di taluni servizi di compensazione forniti da due CCP di classe 2, segnatamente per derivati su tassi di interesse denominati in euro e in zloty polacco, i credit default swap (CDS) denominati in euro e i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro, presentano una rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri. Come rilevato dall'ESMA nella sua relazione di valutazione del dicembre 2021, se le CCP di classe 2 si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie, le modifiche delle garanzie reali, dei margini o degli scarti di garanzia ammissibili di tali CCP possono incidere negativamente sui mercati delle obbligazioni sovrane di uno o più Stati membri e, più in generale, sulla stabilità finanziaria dell'Unione. Inoltre le perturbazioni dei mercati rilevanti per l'attuazione della politica monetaria possono ostacolare il meccanismo di trasmissione essenziale per le banche centrali di emissione. ***Di conseguenza è opportuno imporre*** alle controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione di detenere, direttamente o indirettamente, conti ***con un livello minimo di attività*** presso CCP stabilite nell'Unione. Tale requisito dovrebbe ridurre la ***fornitura*** di tali servizi di compensazione da parte di dette CCP di classe 2 ***a un livello*** che ***non rivesta più***	(10) È necessario affrontare i rischi per la stabilità finanziaria associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) che forniscono servizi di compensazione individuati dall'ESMA come servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. Nel dicembre del 2021 l'ESMA ha concluso che la prestazione di taluni servizi di compensazione forniti da due CCP di classe 2, segnatamente per derivati su tassi di interesse denominati in euro e in zloty polacco, i credit default swap (CDS) denominati in euro e i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro, presentano una rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri. Come rilevato dall'ESMA nella sua relazione di valutazione del dicembre 2021, se le CCP di classe 2 si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie, le modifiche delle garanzie reali, dei margini o degli scarti di garanzia ammissibili di tali CCP possono incidere negativamente sui mercati delle obbligazioni sovrane di uno o più Stati membri e, più in generale, sulla stabilità finanziaria dell'Unione. Inoltre le perturbazioni dei mercati rilevanti per l'attuazione della politica monetaria possono ostacolare il meccanismo di trasmissione essenziale per le banche centrali di emissione. ***Le misure che impongono*** alle controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione di detenere, direttamente o indirettamente, conti presso CCP stabilite nell'Unione ***e di effettuare regolarmente tale compensazione mediante tali conti sembrano pertanto adeguate per ridurre gradualmente la dipendenza sistemica da CCP di paesi terzi***. Tale requisito dovrebbe

una rilevanza sistemica significativa.	***essere calibrato in modo da*** ridurre ***gradualmente*** la ***rilevanza sistemica significativa*** di tali servizi di compensazione da parte di dette CCP di classe 2***. Alla luce dei recenti sviluppi di mercato, è altresì opportuno*** che ***l'obbligo si applichi unicamente ai derivati su tassi di interessi denominati in euro e in zloty polacco nonché ai derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro, nonché a qualsiasi altro servizio di compensazione cui l'ESMA, nelle sue future valutazioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012, attribuisca*** una rilevanza sistemica significativa.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) È opportuno, in considerazione del carattere di novità del requisito e del suo possibile impatto sulla competitività dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione, che l'obbligo per le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione di detenere, direttamente o indirettamente, conti presso CCP stabilite nell'Unione e di compensare regolarmente, mediante tali conti, prodotti aventi una rilevanza sistemica significativa sia gradualmente revocato. Inizialmente, alle controparti finanziarie e non finanziarie dovrebbe essere richiesto di scambiare i margini iniziali e i margini di variazione in un conto presso CCP stabilite nell'Unione e di assumere nuove posizioni sul medesimo conto. Alla luce della diversità dei partecipanti al mercato dell'Unione e dei diversi livelli di attività di compensazione,

la frequenza con cui viene richiesto loro di assumere nuove posizioni dovrebbe essere stabilita dall'ESMA, e dovrebbe essere calibrata in modo da non alterare in modo significativo il corso delle normali attività di tali controparti. È inoltre opportuno che l'obbligo si applichi unicamente ai contratti derivati sottoscritti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così da non compromettere le posizioni esistenti delle controparti soggette allo stesso.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È necessario assicurare che la calibrazione del livello dell'attività di compensazione da mantenere nei conti presso le CCP dell'Unione possa essere adattata al mutare delle circostanze. L'ESMA ***svolge*** un ruolo importante nella valutazione della rilevanza sistemica significativa delle CCP di paesi terzi e dei loro servizi di compensazione. L'ESMA, in cooperazione con ***l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (***EIOPA***)*** e il CERS**,** e previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dovrebbe ***pertanto*** elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ***il livello*** dei servizi di compensazione significativamente sistemici che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione devono mantenere nei conti attivi presso le CCP dell'Unione. Tale calibrazione non dovrebbe andare al di là di quanto necessario e proporzionato per ridurre la	(11) È necessario assicurare che la calibrazione del livello dell'attività di compensazione da mantenere nei conti presso le CCP dell'Unione possa essere adattata al mutare delle circostanze ***e possa essere adeguata alla luce dell'efficacia o dell'inefficacia dell'introduzione dell'obbligo***. L'ESMA ***e il meccanismo di monitoraggio congiunto introdotto dal presente regolamento svolgono*** un ruolo importante nella valutazione della rilevanza sistemica significativa delle CCP di paesi terzi e dei loro servizi di compensazione***, nonché del più generale funzionamento dell'ecosistema della compensazione dell'Unione***. ***A seguito dell'introduzione dell'obbligo di compensare una parte dei contratti derivati presso conti attivi*** l'ESMA, in cooperazione con ***il meccanismo di monitoraggio congiunto, dovrebbe valutare se tale obbligo sia sufficiente a conseguire gli obiettivi stabiliti, ossia attenuare o, in assenza di ulteriori misure, avere probabilità di attenuare i rischi per***

compensazione in relazione ai servizi di compensazione individuati presso le CCP di classe 2 interessate. A tale riguardo, l'ESMA dovrebbe considerare i costi, i rischi e l'onere che tale calibrazione comporta per le controparti finanziarie e non finanziarie, l'impatto sulla loro competitività e il rischio che tali costi siano trasferiti a imprese non finanziarie. Inoltre l'ESMA dovrebbe assicurare altresì che la prevista riduzione della compensazione di tali strumenti, individuata come di rilevanza sistemica significativa, faccia sì che tali strumenti ***non siano più considerati di*** rilevanza sistemica significativa in sede di riesame da parte dell'ESMA del riconoscimento delle CCP pertinenti che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, dovrebbe essere effettuato almeno ogni cinque anni, laddove previsto. È inoltre opportuno prevedere adeguati periodi di applicazione graduale per la progressiva attuazione dell'obbligo di detenere un determinato livello di attività di compensazione su conti presso le CCP dell'Unione.

la stabilità finanziaria associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) che forniscono servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa. La valutazione, quale obiettivo secondario, dovrebbe altresì accertare se la competitività dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione sia stata pregiudicata dall'introduzione di tale obbligo. Qualora tale valutazione concluda che sono necessarie ulteriori misure l'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ***la parte*** dei servizi di compensazione significativamente sistemici che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione devono mantenere nei conti attivi presso le CCP dell'Unione. Tale calibrazione non dovrebbe andare al di là di quanto necessario e proporzionato per ridurre la compensazione in relazione ai servizi di compensazione individuati presso le CCP di classe 2 interessate. A tale riguardo, l'ESMA dovrebbe considerare i costi, i rischi e l'onere che tale calibrazione comporta per le controparti finanziarie e non finanziarie, l'impatto sulla loro competitività e il rischio che tali costi siano trasferiti a imprese non finanziarie. Inoltre l'ESMA dovrebbe assicurare altresì che la prevista riduzione della compensazione di tali strumenti, individuata come di rilevanza sistemica significativa, faccia sì che tali strumenti ***riducano la loro*** rilevanza sistemica significativa in sede di riesame da parte dell'ESMA del riconoscimento delle CCP pertinenti che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, dovrebbe essere effettuato almeno ogni cinque anni, laddove previsto. È inoltre opportuno prevedere adeguati periodi di applicazione graduale per la progressiva

attuazione dell'obbligo di detenere un determinato livello di attività di compensazione su conti presso le CCP dell'Unione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per garantire che i clienti siano consapevoli delle loro opzioni e possano decidere con cognizione di causa dove compensare i loro contratti derivati, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione sia presso CCP dell'Unione che presso CCP di paesi terzi riconosciute dovrebbero informare i loro clienti in merito all'opzione di compensare un contratto derivato presso una CCP dell'Unione, ***affinché sia ridotta la*** compensazione ***per i servizi individuati come di rilevanza sistemica significativa presso le*** CCP ***di classe 2 al fine di garantire la stabilità finanziaria dell'Unione***.	(12) Per garantire che i clienti siano consapevoli delle loro opzioni e possano decidere con cognizione di causa dove compensare i loro contratti derivati, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione sia presso CCP dell'Unione che presso CCP di paesi terzi riconosciute dovrebbero informare i loro clienti in merito all'opzione di compensare un contratto derivato presso una CCP dell'Unione, ***e dovrebbero comunicare in modo chiaro i costi associati ai servizi di*** compensazione ***nelle diverse*** CCP ***presso cui è possibile compensare tali contratti***. ***Tale obbligo di informativa dovrebbe essere distinto dall'obbligo di disporre di un conto attivo.***

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, è più di ampio della portata dell'obbligo di disporre di un conto attivo, poiché impone ai pertinenti partecipanti diretti e clienti di proporre sistematicamente all'Unione alternative di compensazione, finanche per i servizi non individuati come aventi rilevanza sistemica significativa dall'ESMA. La finalità dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, del regolamento EMIR è fornire incentivi ai clienti finali, indipendentemente dal fatto che essi siano soggetti all'obbligo di disporre di un conto attivo, affinché effettuino la compensazione presso CCP dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire che ***le autorità competenti dispongano*** delle informazioni necessarie sulle attività di compensazione intraprese dai partecipanti diretti o dai clienti presso le CCP riconosciute, è opportuno introdurre un obbligo di segnalazione per tali partecipanti diretti o clienti. Le informazioni da segnalare dovrebbero distinguere tra operazioni su titoli, operazioni in derivati negoziate in un mercato regolamentato e operazioni in derivati negoziati fuori borsa (OTC).	(13) Al fine di garantire che ***l'ESMA disponga*** delle informazioni necessarie sulle attività di compensazione intraprese dai partecipanti diretti o dai clienti presso le CCP riconosciute, è opportuno introdurre un obbligo di segnalazione per tali partecipanti diretti o clienti. Le informazioni da segnalare dovrebbero distinguere tra operazioni su titoli, operazioni in derivati negoziate in un mercato regolamentato e operazioni in derivati negoziati fuori borsa (OTC). ***L'ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC, specifica il contenuto e il formato delle informazioni esatte da segnalare e, nel farlo, garantisce che tale obbligo non dia luogo ad ulteriori obblighi di segnalazione non necessari, così da ridurre al minimo l'onere amministrativo per i partecipanti diretti o clienti.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Nel quadro vigente, l'ESMA riceve i dati sulle operazioni ai sensi del regolamento EMIR e dal regolamento EFTR, offrendo una panoramica sui mercati a livello dell'UE ma non sulla gestione dei rischi delle CCP. Questa mancanza di dati crea problemi significativi per l'ESMA che, per assolvere al suo mandato in materia di stabilità finanziaria, necessita di

informazioni tempestive e affidabili sulle attività e pratiche delle CCP. Appare pertanto necessario introdurre un obbligo formale che imponga alle CCP dell'Unione di segnalare all'ESMA i dati sulla gestione dei rischi delle CCP. Ciò contribuirebbe a rafforzare ulteriormente la standardizzazione e la comparabilità dei dati, assicurando altresì che tali dati siano forniti in modo puntuale, includendovi al contempo dati analoghi a quelli predisposti dalla CCP dell'UE e condivisi con il collegio su base mensile, non rappresentando in tal modo un onere aggiuntivo per le CCP. Oltre alla possibilità, per l'ESMA, di richiedere i dati direttamente alle CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti in una turbolenza di mercato, i dati ricevuti nelle relazioni sui dati mensili (volontarie) per il tramite del collegio dovrebbero essere formalizzati al fine di garantire un più alto grado di standardizzazione, comparabilità e fornitura tempestiva.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio[34] ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 al fine di introdurre, tra l'altro, un'esenzione rispetto agli obblighi di segnalazione per le operazioni in derivati OTC tra controparti all'interno di un gruppo, qualora almeno una di tali controparti sia una controparte non finanziaria. Tale esenzione è stata introdotta perché le operazioni infragruppo che coinvolgono controparti non finanziarie rappresentano una parte	(14) Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio[34] ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 al fine di introdurre, tra l'altro, un'esenzione rispetto agli obblighi di segnalazione per le operazioni in derivati OTC tra controparti all'interno di un gruppo, qualora almeno una di tali controparti sia una controparte non finanziaria. Tale esenzione è stata introdotta perché le operazioni infragruppo che coinvolgono controparti non finanziarie rappresentano una parte

relativamente esigua di tutte le operazioni in derivati OTC e sono utilizzate prevalentemente per la copertura interna all'ambito di gruppi. In tale contesto, dette operazioni non contribuiscono in modo significativo al rischio sistemico e all'interconnessione con il resto del sistema finanziario. L'esenzione per tali operazioni rispetto agli obblighi di segnalazione ha tuttavia limitato la capacità dell'ESMA, del CERS e di altre autorità di individuare e valutare in modo chiaro i rischi assunti dalle controparti non finanziarie. ***Al fine di garantire maggiore visibilità alle operazioni infragruppo,*** considerando la loro potenziale interconnessione con il resto del sistema finanziario e tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato, in particolare delle tensioni sui mercati dell'energia a seguito dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, ***tale*** esenzione ***dovrebbe essere soppressa***.

relativamente esigua di tutte le operazioni in derivati OTC e sono utilizzate prevalentemente per la copertura interna all'ambito di gruppi. In tale contesto, dette operazioni non contribuiscono in modo significativo al rischio sistemico e all'interconnessione con il resto del sistema finanziario. L'esenzione per tali operazioni rispetto agli obblighi di segnalazione ha tuttavia limitato la capacità dell'ESMA, del CERS e di altre autorità di individuare e valutare in modo chiaro i rischi assunti dalle controparti non finanziarie. Considerando la loro potenziale interconnessione con il resto del sistema finanziario e tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato, in particolare delle tensioni sui mercati dell'energia a seguito dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, ***potrebbe risultare motivata una maggiore visibilità sulle operazioni infragruppo. Cionondimeno, non è chiaro l'impatto della reintroduzione dell'obbligo di compensazione sulle attività commerciali delle controparti non finanziarie, Non è chiaro nemmeno se la segnalazione diretta da parte delle controparti finanziarie migliorerebbe in maniera significativa l'efficacia delle autorità di vigilanza, considerando che l'***esenzione ***si applica unicamente alle operazioni infragruppo e non alle operazioni esterne, che sono interamente trasmesse ai repertori di dati sulle negoziazioni in conformità al regolamento (UE) n. 648/2012, specificando per ciascun contratto derivato se esso sia direttamente connesso all'attività commerciale, all'attività di finanziamento della tesoriera o se sia finalizzato alla negoziazione. Durante la crisi energetica, i problemi relativi alla trasparenza si sono concentrati nei mercati a termine anziché nei mercati dei derivati OTC ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Detto regolamento già prevede un quadro rigoroso per la concessione dell'esenzione, giacché le***

	autorità competenti concedono un'esenzione dall'obbligo di segnalazione solo alle imprese che possono dimostrare di possedere un'adeguata politica interna di gestione dei rischi. Eliminando tale esenzione, si imporrebbe un gravame sproporzionato alle imprese che utilizzano i mercati finanziari, che spesso ricorrono a operazioni infragruppo a fini di copertura nell'ambito di una gestione dei rischi prudenziale, come osservato dal CERS nella sua lettera del 20 marzo 2023[34 bis]. Alla luce di tali considerazioni, l'ESMA dovrebbe essere incaricata di presentare una relazione alla Commissione, corredata di un'analisi costi-benefici, in cui valuti la possibilità di eliminare l'esenzione.
[34] Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).	[34] Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).
	34 bis
	https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter230320_on_emir_review_mep~058e272ec7.en.pdf
	Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Per evitare la frammentazione del mercato e assicurare condizioni di parità, riconoscendo che in alcune giurisdizioni lo scambio del margine di variazione e lo scambio del margine iniziale per le opzioni su singole azioni e per le opzioni su indici azionari sono soggetti a requisiti di margine non equivalenti, si dovrebbe procedere all'introduzione graduale del trattamento di detti prodotti. Il periodo di introduzione graduale consentirà all'ESMA di guadagnare tempo per monitorare gli sviluppi regolamentari in altre giurisdizioni e alla Commissione di assicurare che nell'Unione siano introdotti requisiti appropriati per attenuare il rischio di controparte in relazione a questi contratti, riducendo allo stesso tempo le possibilità di arbitraggio regolamentare.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire un approccio coerente e convergente tra le autorità competenti in tutta l'Unione, anche le CCP autorizzate o le persone giuridiche che desiderano essere autorizzate a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 a prestare servizi e attività di compensazione in strumenti finanziari dovrebbero poter essere autorizzate a prestare servizi di compensazione e altre attività in relazione a strumenti non finanziari. Il regolamento (UE) n. 648/2012 si applica alle CCP in quanto soggetti e non a servizi specifici	(19) Per garantire un approccio coerente e convergente tra le autorità competenti in tutta l'Unione, anche le CCP autorizzate o le persone giuridiche che desiderano essere autorizzate a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 a prestare servizi e attività di compensazione in strumenti finanziari dovrebbero poter essere autorizzate a prestare servizi di compensazione e altre attività in relazione a strumenti non finanziari. Il regolamento (UE) n. 648/2012 si applica alle CCP in quanto soggetti e non a servizi specifici

come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento. Quando una CCP compensa strumenti non finanziari, oltre agli strumenti finanziari, ***l'autorità competente della CCP*** dovrebbe essere in grado di garantire che la CCP rispetti tutti i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 per tutti i servizi che offre.

come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento. Quando una CCP compensa strumenti non finanziari, oltre agli strumenti finanziari, ***l'ESMA*** dovrebbe essere in grado di garantire che la CCP rispetti tutti i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 per tutti i servizi che offre.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Le CCP dell'Unione affrontano sfide nell'ampliare la loro offerta di prodotti e incontrano difficoltà nell'immettere sul mercato prodotti nuovi. Tali sfide e difficoltà possono essere spiegate da alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 che rendono alcune procedure di autorizzazione troppo lunghe, complesse e incerte in merito al loro esito. La procedura di autorizzazione delle CCP dell'Unione o di estensione della loro autorizzazione dovrebbe pertanto essere semplificata, garantendo nel contempo l'adeguato coinvolgimento dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012. Innanzitutto, per evitare ritardi significativi e potenzialmente indefiniti quando ***le autorità competenti valutano*** la completezza di una domanda di autorizzazione, ***l'autorità competente*** dovrebbe confermare rapidamente il ricevimento di tale domanda e verificare celermente se la CCP ha fornito i documenti necessari per la valutazione. Al fine di garantire che le CCP dell'Unione presentino tutti i documenti necessari unitamente alle loro domande, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme	(20) Le CCP dell'Unione affrontano sfide nell'ampliare la loro offerta di prodotti e incontrano difficoltà nell'immettere sul mercato prodotti nuovi. Tali sfide e difficoltà possono essere spiegate da alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 che rendono alcune procedure di autorizzazione troppo lunghe, complesse e incerte in merito al loro esito. La procedura di autorizzazione delle CCP dell'Unione o di estensione della loro autorizzazione dovrebbe pertanto essere semplificata, garantendo nel contempo l'adeguato coinvolgimento dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012. Innanzitutto, per evitare ritardi significativi e potenzialmente indefiniti quando ***l'ESMA valuta*** la completezza di una domanda di autorizzazione, ***l'ESMA*** dovrebbe confermare rapidamente il ricevimento di tale domanda e verificare celermente se la CCP ha fornito i documenti necessari per la valutazione. Al fine di garantire che le CCP dell'Unione presentino tutti i documenti necessari unitamente alle loro domande, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di

tecniche di regolamentazione e di attuazione che specifichino quali documenti dovrebbero essere forniti, quali informazioni dovrebbero contenere e in quale formato dovrebbero essere presentati. In secondo luogo, al fine di garantire una valutazione efficiente e concomitante delle domande, le CCP dovrebbero poter presentare tutti i documenti tramite una banca dati centrale presso la quale dovrebbero essere condivisi istantaneamente con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio. In terzo luogo, durante il periodo di valutazione, l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio dovrebbero avviare e porre alla CCP qualsiasi quesito al fine di assicurare una procedura rapida, flessibile e cooperativa per un riesame globale. Al fine di evitare duplicazioni e inutili ritardi, tutti i quesiti e i successivi chiarimenti dovrebbero essere condivisi contemporaneamente tra l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio.	attuazione che specifichino quali documenti dovrebbero essere forniti, quali informazioni dovrebbero contenere e in quale formato dovrebbero essere presentati. In secondo luogo, al fine di garantire una valutazione efficiente e concomitante delle domande, le CCP dovrebbero poter presentare tutti i documenti tramite una banca dati centrale presso la quale dovrebbero essere condivisi istantaneamente con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio. In terzo luogo, durante il periodo di valutazione, l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio dovrebbero avviare e porre alla CCP qualsiasi quesito al fine di assicurare una procedura rapida, flessibile e cooperativa per un riesame globale. Al fine di evitare duplicazioni e inutili ritardi, tutti i quesiti e i successivi chiarimenti dovrebbero essere condivisi contemporaneamente tra l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Attualmente vi è incertezza in merito al momento in cui un servizio aggiuntivo o un'attività aggiuntiva risulta essere coperto o coperta dall'autorizzazione esistente di una CCP. È necessario affrontare tale incertezza e garantire la proporzionalità quando il servizio aggiuntivo proposto o l'attività aggiuntiva proposta non aumentano i rischi per la CCP. È pertanto necessario stabilire che le domande in tali casi non debbano essere sottoposte alla procedura completa di	(21) Attualmente vi è incertezza in merito al momento in cui un servizio aggiuntivo o un'attività aggiuntiva risulta essere coperto o coperta dall'autorizzazione esistente di una CCP. È necessario affrontare tale incertezza e garantire la proporzionalità quando il servizio aggiuntivo proposto o l'attività aggiuntiva proposta non aumentano i rischi per la CCP. È pertanto necessario stabilire che le domande in tali casi non debbano essere sottoposte alla procedura completa di

valutazione. Per tale motivo, è opportuno specificare quali servizi e attività di compensazione aggiuntivi sono non rilevanti e pertanto non aumentano i rischi per una CCP dell'Unione, e dovrebbero pertanto essere approvati ***dall'autorità competente di tale CCP*** mediante una procedura di non obiezione. Tale procedura di non obiezione dovrebbe essere applicata quando una CCP intende compensare ***uno o più strumenti finanziari appartenenti alle stesse categorie di strumenti finanziari per i quali è stata autorizzata a compensare, a condizione che tali strumenti finanziari siano negoziati in una sede di negoziazione*** per la quale la CCP ***già presta servizi di compensazione o svolga attività e il servizio o l'attività di compensazione aggiuntivo proposto o aggiuntiva proposta non comporti un pagamento in*** una valuta nuova***. Tale procedura di non obiezione dovrebbe essere applicata anche quando la CCP aggiunge una nuova valuta dell'Unione*** in una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP***, o se la CCP aggiunge una o più durate supplementari a una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP, a condizione che la fascia di scadenze non venga significativamente estesa***. Inoltre la CCP dovrebbe altresì poter chiedere all'autorità competente di applicare la procedura di non obiezione qualora ritenga che il servizio aggiuntivo proposto o l'attività aggiuntiva proposta non aumenterebbe i rischi, in particolare se il nuovo servizio o la nuova attività di compensazione è simile ai servizi che la CCP è già autorizzata a fornire. La procedura di non obiezione non dovrebbe richiedere un parere separato dall'ESMA e dal collegio, in quanto tale requisito sarebbe sproporzionato. L'ESMA ***e il collegio dovrebbero piuttosto poter fornire contributi all'autorità competente della CCP tramite il gruppo di vigilanza***

valutazione. Per tale motivo, è opportuno specificare quali servizi e attività di compensazione aggiuntivi sono non rilevanti e pertanto non aumentano i rischi per una CCP dell'Unione, e dovrebbero pertanto essere approvati ***dall'ESMA*** mediante una procedura di non obiezione. Tale procedura di non obiezione dovrebbe essere applicata quando una CCP intende compensare una valuta nuova in una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP per la quale la CCP ***non dispone del pertinente strumento di pagamento, intende offrire un nuovo meccanismo o servizio di regolamento o consegna che comporta la creazione di collegamenti con un sistema diverso di regolamento titoli, un depositario centrale di titoli o un sistema di pagamento diverso o intende offrire contratti che non possono essere liquidati secondo le stesse modalità o congiuntamente a contratti già compensati dalla CCP***. Inoltre la CCP dovrebbe altresì poter chiedere all'autorità competente di applicare la procedura di non obiezione qualora ritenga che il servizio aggiuntivo proposto o l'attività aggiuntiva proposta non aumenterebbe i rischi, in particolare se il nuovo servizio o la nuova attività di compensazione è simile ai servizi che la CCP è già autorizzata a fornire. La procedura di non obiezione non dovrebbe richiedere un parere separato dall'ESMA e dal collegio, in quanto tale requisito sarebbe sproporzionato. ***Vi sono anche altre modifiche che una CCP adotta regolarmente ("ordinaria amministrazione") e che potrebbero non essere considerate come rilevanti o non rilevanti. Per tali modifiche, sembra ragionevole che le CCP non siano soggette alle procedure per l'estensione delle autorizzazioni, e che tali modifiche dovrebbero essere invece verificate solo in sede di valutazione annuale. Tale misura dovrebbe ridurre in maniera significativa l'onere gravante sulle autorità competenti e ridurre considerevolmente la capacità***

congiunto istituito per tale CCP.	***delle CCP di introdurre modifiche che non alterino il profilo di rischio complessivo. Cionondimeno,*** l'ESMA ***dovrebbe rivedere costantemente le modalità pratiche di attuazione delle modifiche apportate alle procedure di autorizzazione e valutazione, così da assicurare che esse non aumentino il rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di promuovere la vigilanza cooperativa delle CCP su base continuativa, il collegio dovrebbe emettere un parere qualora ***un'autorità competente*** prenda in considerazione la possibilità di revocare l'autorizzazione della CCP e l'autorità competente effettui il riesame e la valutazione annuali di tale CCP.	(22) Al fine di promuovere la vigilanza cooperativa delle CCP su base continuativa, il collegio dovrebbe emettere un parere qualora ***l'ESMA*** prenda in considerazione la possibilità di revocare l'autorizzazione della CCP e l'autorità competente effettui il riesame e la valutazione annuali di tale CCP.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) ***L'ESMA dovrebbe essere in grado di contribuire in modo più efficace ad assicurare che le CCP dell'Unione siano sicure, solide e competitive nella prestazione dei loro servizi in tutta l'Unione. Pertanto, oltre alle competenze di vigilanza attualmente stabilite nel***	(24) ***A partire dal 2019, con l'adozione dei regolamenti di modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010 e del*** regolamento (UE) n. 648/2012***, il panorama della compensazione nell'UE è stato interessato da grandi cambiamenti. Appare dunque necessario un approccio***

regolamento (UE) n. 648/2012***, l'ESMA dovrebbe emettere altresì un parere destinato all'autorità competente della*** CCP ***in merito al riesame e alla valutazione annuali di una CCP, alla revoca della sua autorizzazione e ai requisiti in materia di margini. Nell'emettere un parere, l'ESMA dovrebbe valutare il rispetto da parte della*** CCP ***dei requisiti applicabili, concentrandosi in particolare sui rischi transfrontalieri individuati o sui rischi per la stabilità finanziaria*** dell'UE***. È inoltre necessario rafforzare ulteriormente la convergenza in materia di vigilanza e garantire che tutti i portatori di interessi siano informati della valutazione dell'ESMA e del collegio in merito alle attività delle CCP***. L'ESMA dovrebbe pertanto ***pubblicare, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni riservate, l'informazione secondo cui l'autorità competente non rispetta o non intende rispettare il*** parere ***dell'ESMA o quello*** del collegio ***o qualsiasi condizione o raccomandazione contenuta in tali pareri***. ***L'ESMA dovrebbe altresì poter decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni addotte dall'***autorità competente ***riguardo alla mancata conformità rispetto al parere dell'***ESMA ***o a quello del collegio oppure a qualsiasi condizione o raccomandazione ivi contenuta***.

più coordinato e integrato alla vigilanza delle CCP ***dell'Unione, soprattutto in previsione di uno spostamento verso l'UE di un'attività più sistemica in ragione dell'obbligo di disporre di conti attivi presso le*** CCP dell'UE ***per i servizi di rilevanza sistemica significativa***. L'ESMA dovrebbe pertanto ***fungere da autorità di vigilanza diretta delle CCP dell'Unione. È altresì necessario rafforzare la cooperazione e l'integrazione tra tutte le autorità competenti per garantire un monitoraggio e una gestione adeguati dei rischi concentrati nelle CCP dell'Unione, minimizzando in tal modo il rischio sistemico e gli effetti di ricaduta in tutti gli Stati membri. Per conferire all'ESMA un ruolo di vigilanza diretta delle CCP dell'Unione, è necessario adattare il quadro di vigilanza vigente a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, dotando l'ESMA di poteri decisionali sulle CCP dell'UE ma anche chiarendo le modalità di interazione tra tali nuovi poteri e il ruolo di vigilanza delle autorità nazionali competenti. Nel quadro di un nuovo approccio maggiormente integrato, le pertinenti decisioni di vigilanza dovrebbero essere elaborate e adottate dall'ESMA, tenendo conto del*** parere del collegio. ***L'ESMA può richiedere all'***autorità competente ***della CCP di prestare assistenza nell'elaborazione delle decisioni, nella verifica delle attività della CCP e nelle valutazioni giornaliere***. ***All'***ESMA ***dovrebbe essere conferito il potere di delegare specifici compiti di supervisione alle autorità competenti. All'ESMA, inoltre, dovrebbe essere conferito il compito di coordinare le attività di vigilanza congiunte, anche rispetto alle ispezioni in loco delle CCP dell'Unione. I cambiamenti nell'approccio dovrebbero interessare anche i riesami annuali.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È necessario garantire che la CCP rispetti il regolamento (UE) n. 648/2012 continuativamente, anche dopo una procedura di non obiezione che approva la prestazione di servizi aggiuntivi o attività aggiuntive di compensazione, o dopo una procedura di non obiezione per la convalida di una modifica dei modelli, nel qual caso l'ESMA e il collegio non emettono un parere separato. Il riesame effettuato ***dall'autorità competente della CCP*** almeno su base annuale dovrebbe pertanto tenere conto in particolare di tali nuovi servizi o nuove attività di compensazione e di eventuali modifiche dei modelli. Al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e garantire che le CCP dell'Unione siano sicure, solide e competitive nella prestazione dei loro servizi in tutta l'Unione, la relazione ***dell'autorità competente*** dovrebbe essere oggetto di un parere da parte ***dell'ESMA e*** del collegio e dovrebbe essere presentata ogni anno.	(25) È necessario garantire che la CCP rispetti il regolamento (UE) n. 648/2012 continuativamente, anche dopo una procedura di non obiezione che approva la prestazione di servizi aggiuntivi o attività aggiuntive di compensazione, o dopo una procedura di non obiezione per la convalida di una modifica dei modelli, nel qual caso l'ESMA e il collegio non emettono un parere separato. Il riesame effettuato ***dall'ESMA*** almeno su base annuale dovrebbe pertanto tenere conto in particolare di tali nuovi servizi o nuove attività di compensazione e di eventuali modifiche dei modelli. Al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e garantire che le CCP dell'Unione siano sicure, solide e competitive nella prestazione dei loro servizi in tutta l'Unione, la relazione ***dell'ESMA*** dovrebbe essere oggetto di un parere da parte del collegio e dovrebbe essere presentata ogni anno.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) L'ESMA dovrebbe disporre dei mezzi per individuare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e la BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale	(26) L'ESMA dovrebbe disporre dei mezzi per individuare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto, in cooperazione con ***il CERS,*** l'ABE, l'EIOPA e la BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza

degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico conferitole a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[36], individuare le interconnessioni e le interdipendenze tra le diverse CCP e persone giuridiche, compresi i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti condivisi, i fornitori di servizi rilevanti condivisi, i fornitori rilevanti condivisi di liquidità, gli accordi reciproci su garanzie reali, le clausole di inadempienza indiretta (cross-default) e la compensazione tra CCP, gli accordi reciproci di garanzia e i trasferimenti dei rischi nonché gli accordi di scambio back-to-back.	prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico conferitole a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[36], individuare le interconnessioni e le interdipendenze tra le diverse CCP e persone giuridiche, compresi ***per quanto possibile*** i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti condivisi, i fornitori di servizi rilevanti condivisi, i fornitori rilevanti condivisi di liquidità, gli accordi reciproci su garanzie reali, le clausole di inadempienza indiretta (cross-default) e la compensazione tra CCP, gli accordi reciproci di garanzia e i trasferimenti dei rischi nonché gli accordi di scambio back-to-back.
[36] […]	[36] […]

Or. en

Motivazione

Essendo il CERS responsabile delle questioni macroprudenziali, l'ESMA dovrebbe richiederne il parere nel valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione. Inoltre, l'aggiunta dell'espressione "per quanto possibile" serve a tenere conto del fatto che non esistono collegamenti contrattuali tra le CCP e i clienti indiretti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È necessario assicurare un rapido scambio di informazioni, la condivisione di conoscenze e una cooperazione efficace tra le autorità coinvolte nella vigilanza delle CCP autorizzate, in particolare quando è necessaria una decisione rapida da parte ***dell'autorità competente della CCP***. È pertanto opportuno ***istituire*** un ***gruppo*** di vigilanza ***congiunto*** per ciascuna CCP dell'Unione incaricato di assistere tali	(28) È necessario assicurare un rapido scambio di informazioni, la condivisione di conoscenze e una cooperazione efficace tra le autorità coinvolte nella vigilanza delle CCP autorizzate ***e nel monitoraggio di rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione***, in particolare quando è necessaria una decisione rapida da parte ***dell'ESMA***. È pertanto opportuno ***creare*** un ***quadro per le attività*** di vigilanza

autorità di vigilanza, anche fornendo contributi ***all'autorità competente della CCP*** nel contesto della procedura di non obiezione per l'estensione dell'autorizzazione esistente di una CCP, fornendo assistenza nella definizione della frequenza e del grado di approfondimento del riesame e della valutazione della CCP, nonché partecipando a ispezioni in loco. ***Considerando che l'autorità competente della CCP rimane in ultima istanza responsabile delle decisioni definitive in materia di vigilanza, i gruppi di vigilanza congiunti dovrebbero operare sotto l'egida dell'autorità competente della CCP per la quale il gruppo è costituito e dovrebbero essere composti da membri del personale dell'autorità competente della CCP, dell'ESMA e di taluni membri del collegio. Altri membri del collegio dovrebbero essere altresì in grado di richiedere di partecipare, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell'impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro.***	***congiunte*** per ciascuna CCP dell'Unione incaricato di assistere tali autorità di vigilanza, anche fornendo contributi ***all'ESMA*** nel contesto della procedura di non obiezione per l'estensione dell'autorizzazione esistente di una CCP, fornendo assistenza nella definizione della frequenza e del grado di approfondimento del riesame e della valutazione della CCP, nonché partecipando a ispezioni in loco.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le turbolenze del mercato del 2020 a seguito della pandemia di COVID-19 e i prezzi elevati del 2022 sui mercati dell'energia all'ingrosso a seguito dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno dimostrato che, sebbene sia essenziale che le autorità competenti cooperino e si scambino informazioni per affrontare i rischi che ne derivano in caso	(31) Le turbolenze del mercato del 2020 a seguito della pandemia di COVID-19 e i prezzi elevati del 2022 sui mercati dell'energia all'ingrosso a seguito dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno dimostrato che, sebbene sia essenziale che le autorità competenti cooperino e si scambino informazioni per affrontare i rischi che ne derivano in caso

di eventi aventi impatti transfrontalieri, l'ESMA non dispone ancora degli strumenti necessari per garantire tale coordinamento e un approccio convergente a livello di Unione. L'ESMA dovrebbe pertanto poter convocare riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, di propria iniziativa o su richiesta, potenzialmente con una composizione allargata, al fine di coordinare efficacemente le risposte delle autorità competenti in situazioni di emergenza. L'ESMA dovrebbe inoltre poter chiedere ai partecipanti al mercato, mediante semplice richiesta, le informazioni necessarie affinché essa possa svolgere la propria funzione di coordinamento in tali situazioni e possa formulare raccomandazioni all'autorità competente.

di eventi aventi impatti transfrontalieri, l'ESMA non dispone ancora degli strumenti necessari per garantire tale coordinamento e un approccio convergente a livello di Unione. L'ESMA dovrebbe pertanto poter convocare riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, di propria iniziativa o su richiesta, potenzialmente con una composizione allargata, al fine di coordinare efficacemente le risposte delle autorità competenti in situazioni di emergenza. L'ESMA dovrebbe inoltre poter chiedere ai partecipanti al mercato, mediante semplice richiesta, le informazioni necessarie affinché essa possa svolgere la propria funzione di coordinamento in tali situazioni e possa formulare raccomandazioni all'autorità competente. ***Infine, tenuto conto del fatto che gli sviluppi nei mercati finanziari potrebbe avere conseguenze dirette sul sistema bancario o sulle decisioni di politica monetaria, i rappresentanti delle pertinenti banche centrali di emissione dovrebbero essere sempre invitati a partecipare alle riunioni di coordinamento del comitato di vigilanza delle CCP per rispondere a tali emergenze.***

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di attenuare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, le CCP e le stanze di compensazione non dovrebbero essere autorizzate a essere partecipanti diretti di altre CCP né dovrebbero poter accettare di avere altre CCP in veste di partecipanti	(38) Al fine di attenuare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, le CCP e le stanze di compensazione non dovrebbero essere autorizzate a essere partecipanti diretti di altre CCP né dovrebbero poter accettare di avere altre CCP in veste di partecipanti

diretti o indiretti.	diretti o indiretti. ***Tale esclusione non dovrebbe inficiare gli accordi di interoperabilità o altri accordi quali accordi di marginazione integrata (cross-margining), di partecipazione sponsorizzata o di accesso sponsorizzato tra le CCP.***
	Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Per garantire ai clienti e ai clienti indiretti una visibilità e prevedibilità migliori delle richieste di margini, e quindi sviluppare ulteriormente le loro strategie di gestione della liquidità, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione dovrebbero garantire la trasparenza nei confronti dei loro clienti. In ragione della loro più stretta relazione con le CCP e della loro esperienza professionale in materia di compensazione centrale e gestione della liquidità, i partecipanti diretti si trovano nella posizione migliore per comunicare ai clienti in modo chiaro e trasparente come funzionano i modelli delle CCP, anche in caso di eventi di stress, nonché le implicazioni che tali eventi possono avere sui margini che i clienti sono invitati a fornire, compreso l'eventuale margine supplementare che i partecipanti diretti stessi possono chiedere. Una comprensione migliore dei modelli di margine delle CCP può migliorare la capacità dei clienti di prevedere ragionevolmente le richieste di margini e prepararsi alle richieste di garanzie reali, in particolare in caso di eventi di stress.	(40) Per garantire ai clienti e ai clienti indiretti una visibilità e prevedibilità migliori delle richieste di margini, e quindi sviluppare ulteriormente le loro strategie di gestione della liquidità, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione dovrebbero garantire la trasparenza nei confronti dei loro clienti. In ragione della loro più stretta relazione con le CCP e della loro esperienza professionale in materia di compensazione centrale e gestione della liquidità, i partecipanti diretti si trovano nella posizione migliore per comunicare ai clienti in modo chiaro e trasparente come funzionano i modelli delle CCP, anche in caso di eventi di stress, nonché le implicazioni che tali eventi possono avere sui margini che i clienti sono invitati a fornire, compreso l'eventuale margine supplementare che i partecipanti diretti stessi possono chiedere. Una comprensione migliore dei modelli di margine delle CCP può migliorare la capacità dei clienti di prevedere ragionevolmente le richieste di margini e prepararsi alle richieste di garanzie reali, in particolare in caso di eventi di stress. ***Al fine di assicurare che i partecipanti diretti possano garantire efficacemente i livelli di trasparenza***

richiesti sulle richieste di margini e sui modelli di margine delle CCP ai loro clienti, le CCP dovrebbe altresì fornire loro qualsiasi informazione dagli stessi richiesta. L'ESMA, in consultazione con l'ABE e il SEBC, dovrebbe specificare meglio la portata e il formato dello scambio di informazioni tra le CCP e i partecipanti diretti e tra i partecipanti diretti e i loro clienti.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***all'***articolo 4***, paragrafo 1,*** è ***aggiunto il comma seguente***:	(2) ***l'***articolo 4 è ***così modificato***:

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	2 bis. Fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell'articolo 11, i contratti derivati OTC formati e istituiti mediante operazioni PTRR a norma dell'articolo 4 a bis, e che fanno parte e sono il risultato di tali operazioni, non sono soggetti all'obbligo

di compensazione laddove sia stato così convenuto dalle parti dell'operazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. considerando 9 bis.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***all'***articolo 4 bis***, paragrafo 3, il primo comma*** è ***sostituito dal seguente***:	(3) ***l'***articolo 4 bis è ***così modificato***:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 4 bis – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
1. Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare ***la sua posizione media*** a fine mese ***aggregata*** per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.	***"***1. Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare ***le sue posizioni medie*** a fine mese ***aggregate nei contratti non compensati*** per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.
Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo è superiore a una qualsiasi delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte	Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo ***della sua posizione media a fine mese aggregata nei contratti non compensati per i precedenti 12 mesi*** è superiore a una

finanziaria:	qualsiasi delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), ***o se il risultato del calcolo della sua posizione media a fine mese aggregata nei contratti OTC per i precedenti 12 mesi supera la soglia di attività di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b),*** la controparte finanziaria:
a) ne informa immediatamente l'ESMA e l'autorità competente interessata ***e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo***;	a) ne informa immediatamente l'ESMA e l'autorità competente interessata;
b) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a); e	b) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a); e
c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a).	c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

L'emendamento riguarda alcune questioni tecniche relative alla nuova metodologia per il calcolo delle soglie. Esso mira a garantire che l'obbligo di compensazione mantenga una copertura prudente nella nuova metodologia di calcolo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 4 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 4 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC non compensati presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25, stipulati da essa stessa o da altri soggetti del suo gruppo.";	"Ai fini del calcolo delle posizioni ***medie a fine mese aggregate nei contratti non compensati*** di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC non compensati presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25, stipulati da essa stessa o da altri soggetti del suo gruppo.";

Or. en

Motivazione

Nessun cambiamento sostanziale. Allineamento al testo del regolamento EMIR.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 4 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) È inserito il seguente articolo:
	Articolo 4 a bis
	Esenzione dall'obbligo di compensazione per i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)
	1. Un'operazione PTRR è esentata dall'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4 solo se il prestatore di

servizi PTRR e ciascun partecipante all'operazione PTRR rispettano i requisiti sanciti dal presente articolo.

2. Un esercizio PTRR rispetta tutte le condizioni seguenti:

a) è realizzato da un prestatore di servizi PTRR indipendente dai partecipanti al mercato;

b) è un esercizio neutrale al rischio di mercato che non contribuisce alla formazione dei prezzi e può assumere la forma di una compressione, di un ribilanciamento o di un'ottimizzazione;

c) è realizzato su base bilaterale o multilaterale e contiene sia portafogli compensati sia portafogli non compensati;

d) riduce o attenua i rischi o le esposizioni in ciascuno dei portafogli presentati nell'ambito dello stesso;

e) se pertinente, include la possibilità di concludere un'operazione di compensazione con una CCP;

f) qualora includa un portafoglio compensato, compensa qualsiasi operazione PTRR che riduce il rischio o l'esposizione in tale portafoglio;

g) è accettato o respinto nella sua interezza, di modo che i partecipanti all'esercizio PTRR non possano scegliere quali negoziazioni effettuare nell'ambito di detto esercizio.

3. Un prestatore di servizi PTRR presta servizi PTRR sulla base di regole predefinite, avvalendosi di metodi e algoritmi in cicli preprogrammati e in modo ragionevole, trasparente e non discriminatorio. La partecipazione all'esercizio è consentita unicamente ai soggetti che presentano un portafoglio in una fase iniziale. Dopo la presentazione del portafoglio all'esercizio PTRR, i soggetti non hanno alcuna influenza sul risultato dell'esercizio.

Al fine di prevenire un accumulo di operazioni nei portafogli, il prestatore di servizi PTRR procede alla compressione dei portafogli dopo ogni esercizio PTRR che dia luogo a un numero rilevante di nuove operazioni.

Il prestatore di servizi PTRR tiene un registro di tutte le operazioni eseguite nell'ambito di un esercizio PTRR, che include informazioni concernenti le operazioni effettuate nell'esercizio, le operazioni derivanti dall'esercizio come operazioni modificate o come nuove operazioni, nonché la modifica generale del rischio dei diversi portafogli inclusi nell'esercizio, indicando altresì eventuali operazioni concluse con una CCP.

Il prestatore di servizi PTRR monitora le operazioni derivanti dall'esercizio PTRR al fine di garantire, nella misura del possibile, che l'esercizio PTRR non si traduca in una utilizzo indebito o in una deliberata elusione dell'obbligo di compensazione.

4. Prima di iniziare a partecipare a un esercizio PTRR e di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di compensazione per un'operazione PTRR, i soggetti ne danno notifica alle rispettive autorità competenti e illustrano loro per iscritto in che modo stiano rispettando le condizioni sancite dal presente articolo.

5. Il ricorso a un esercizio PTRR e il ricorso all'esenzione dall'obbligo di compensazione per le operazioni PTRR pertinenti sono ritenuti convalidati salvo che l'autorità competente cui sono stati notificati informi il soggetto di non aver convalidato il ricorso all'esenzione entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica. Se un soggetto non rispetta più i requisiti sanciti dal presente articolo, l'autorità competente può revocare la convalida dell'esenzione per le nuove operazioni PTRR. Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi soggetto autorizzato a partecipare a un esercizio

PTRR.

Un prestatore di servizi PTRR che presta i propri servizi a norma del presente articolo è autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE. L'autorità competente che ha autorizzato il prestatore di servizi PTRR notifica l'autorizzazione all'ESMA.

6. Su base annuale, l'ESMA conferma che un prestatore di servizi PTRR ottempera ai requisiti di cui al presente articolo e tiene un elenco dei prestatori di servizi. L'elenco è messo a disposizione del pubblico e aggiornato periodicamente.

7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazioni per specificare ulteriormente le condizioni per il ricorso all'esenzione dall'obbligo di compensazione a norma del presente articolo, anche per quanto concerne i seguenti aspetti:

a) la neutralità di mercato nell'esercizio PTRR,

b) i requisiti di gestione dell'esercizio PTRR,

c) i requisiti per valutare la possibilità di intraprendere negoziazioni di compensazione con una CCP,

d) le modalità di monitoraggio delle domande di esenzione dall'obbligo di compensazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Cfr. considerando 9 bis.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma degli articoli 4 bis e 10 e che compensano una qualsiasi delle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 2 compensano almeno ***una parte*** di tali contratti su conti presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14.	1. Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma degli articoli 4 bis e 10 e che compensano una qualsiasi delle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 2 compensano almeno ***parti*** di tali contratti su conti ***attivi*** presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14. ***L'obbligo di compensazione di cui al primo comma resta in vigore fino alla compensazione dei contratti derivati di cui al paragrafo 2.***

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che possono essere compensate diverse parti per diversi classi di derivati e che l'obbligo si applica per tutta la durata del contratto.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un conto presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 si ritiene attivo se conforme alle seguenti condizioni:
	a) soddisfa i requisiti di margine iniziale e di margine giornaliero contro le posizioni esistenti;
	b) le nuove posizioni sono assunte su base periodica sullo stesso conto.

Or. en

Motivazione

Affinché sia ritenuto attivo durante l'approccio qualitativo, si propone che sul conto ci sia come minimo un'attività di negoziazione e compensazione regolare (da definire). Per ulteriori dettagli, cfr. la motivazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto spesso occorra assumere nuove posizioni nello stesso conto affinché quest'ultimo sia considerato "attivo" ai fini del paragrafo 1 bis.
	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].
	Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma

del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

All'ESMA dovrebbe essere conferito il potere di specificare la frequenza delle negoziazioni delle diverse controparti affinché il conto sia considerato attivo. Sarà necessaria una certa flessibilità, considerando che vi sono controparti che compensano le nuove operazioni più volte al giorno e altre che compensano solo una volta a settimana o meno. L'ESMA può finanche valutare la possibilità di applicare una soglia minima (ad esempio prevedendo che le controparti che compensano meno di una volta al mese possono essere esentate dall'obbligo).

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica ai contratti derivati stipulati alla data del [data di entrata in vigore del presente regolamento] o dopo tale data.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che l'obbligo relativo al conto attivo si applica solo alle nuove negoziazioni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie che appartengono allo stesso gruppo sono soggetto all'obbligo sancito dal paragrafo 1 qualora un'entità del gruppo compensi una delle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che l'obbligo riguarda l'intero gruppo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le categorie di contratti derivati soggette all'obbligo*** di cui al paragrafo 1 ***sono le*** seguenti:	2. ***L'obbligo*** di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo si applica alle*** seguenti ***categorie***:
a) derivati su tassi di interesse denominati in euro e in zloty polacchi;	a) derivati ***OTC*** su tassi di interesse denominati in euro e in zloty polacchi;
b) ***credit default swap (CDS) denominati in euro;***	b) derivati su tassi di interesse a breve termine (STIR) denominati in euro***;***
c) derivati su tassi di interesse a breve termine (STIR) denominati in euro.	***c) Altre categorie di contratti derivati appartenenti ai servizi di compensazione individuati dall'ESMA come di rilevanza sistemica significativa in conformità all'articolo 25, paragrafo 2 quater.***
	Quando l'ESMA effettua una valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, come menzionato alla lettera c) del primo comma, e conclude che taluni servizi o attività forniti da CCP di classe 2 precedentemente individuati dall'ESMA come di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più Stati membri

dell'Unione non rivestono più tale importanza, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare di conseguenza il paragrafo 2, in conformità all'articolo 82.

Or. en

Motivazione

Si propone di tenere conto degli sviluppi del mercato eliminando i contratti CDS dall'elenco delle categorie di derivati soggetti all'obbligo relativo al conto attivo e di aumentare la flessibilità con un riferimento trasversale alle future valutazioni che l'ESMA effettuerà a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater. Inoltre, si propone di introdurre l'obbligo di un riesame periodico della valutazione effettuata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 calcola le proprie attività nelle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo ***1*** presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14.	3. Una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo*** calcola le proprie attività nelle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo ***2*** presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 ***e, separatamente, presso CCP riconosciute a norma dell'articolo 25 per garantirne la conformità agli obblighi sanciti da detti paragrafi***. ***La controparte finanziaria o la controparte non finanziaria include nel calcolo tutti i contratti derivati di cui al paragrafo 2 del presente articolo stipulati da detta controparte o da altre entità del suo gruppo.***

Or. en

Motivazione

Proposal to include TC-CCPs in the denominator in view of calculating the proportion of clearing activity at EU CCPs out of total clearing activity, as per paragraph 5. The calculations should be carried out at group level, including EU subsidiaries, to calculate their level of activity to ensure compliance with the 'proportion of activity'. In addition, the reporting should encompass, separately, information on transactions cleared at authorised CCPs and at recognised third-country CCPs. Such enlarged reporting will allow competent authorities to capture cases of non-compliance with the active account requirement.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 segnala annualmente all'autorità competente della CCP o delle CCP che utilizza il risultato del calcolo*** di cui al paragrafo 2***, confermando il proprio rispetto dell'obbligo di cui a tale paragrafo. L'autorità competente della CCP*** trasmette ***immediatamente*** tali informazioni ***all'ESMA e*** al meccanismo di monitoraggio congiunto di cui all'articolo 23 quater.	4. ***L'ESMA calcola e monitora il livello di attività nei contratti derivati*** di cui al paragrafo 2 ***del presente articolo e*** trasmette tali informazioni al meccanismo di monitoraggio congiunto di cui all'articolo 23 quater.

Or. en

Motivazione

Anziché creare un'altra linea di segnalazione, si propone che l'ESMA calcoli il livello di attività a livello di soggetto e in termini aggregati sulla base delle segnalazioni già ottenute ai sensi del regolamento EMIR e del proposto articolo 9 rivisto, che attualmente include la segnalazione dei dati delle società figlie dell'UE (cfr. sotto). Quest'aggiunta all'articolo 9 è importante per garantire che l'ESMA abbia una visione completa.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro … [18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] l'ESMA, in cooperazione con il meccanismo di monitoraggio congiunto istituito a norma dell'articolo 23 quater, presenta alla Commissione una relazione di valutazione concernente i seguenti aspetti:
	a) il numero di conti aperti presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 in conseguenza dell'obbligo introdotto dal paragrafo 1;
	b) la quantità di attività che le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie mantengono nei conti attivi di cui al paragrafo 1 rispetto all'attività di compensazione complessiva nei contratti di cui al paragrafo 2;
	c) la frequenza con cui le nuove negoziazioni sono compensate tramite i conti attivi dai diversi tipi di controparti;
	d) una valutazione dell'efficacia dei conti attivi nell'attenuare i rischi per l'Unione o per uno o più Stati membri dell'Unione posti dalle CCP di classe 2 di rilevanza sistemica o dai loro servizi di compensazione.
	Qualora concluda che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non ha comportato, o è probabile che non comporti, un'attenuazione sufficiente dei rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri dell'Unione, l'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e previa consultazione del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volti a

specificare:

a) la quota di attività in relazione a ciascuna categoria dei contratti derivati di cui al paragrafo 2 che controparti finanziarie e le controparti non finanziarie compensano tramite i loro conti attivi;

b) la metodologia per il calcolo di cui paragrafo 3, provvedendo affinché il calcolo:

i) includa le categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 2 stipulati da tale controparte o da altre entità del suo gruppo;

ii) non porti a contabilizzare due volte le posizioni dei partecipanti diretti e dei clienti;

iii) preveda diversi periodi di introduzione graduale per l'attuazione progressiva dell'obbligo di detenere una quota di attività nei contratti derivati di cui al paragrafo 2.

Ai fini della lettera a) del secondo comma, se del caso, è possibile stabilire quote diverse per diversi sottotipi di contratti derivati, per diversi tipi di controparti e per diversi tipi di attività.

Dette proporzioni prefissate non includono i contratti in essere e sono fissate a un livello che comporti una riduzione della compensazione in tali contratti derivati al livello delle CCP di classe 2 che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri dell'Unione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater e contribuisca a ridurre la rilevanza sistemica significativa della compensazione in tali contratti derivati.

Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di cui al secondo comma, l'ESMA tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a) le diverse sotto-categorie di ciascuna categoria di contratti derivati di cui al paragrafo 2;

b) i diversi tipi di controparti finanziarie e di controparti non finanziarie e le loro rispettive caratteristiche;

c) i costi o rischi potenziali derivanti dall'obbligo di detenere una quota di attività nei diversi tipi di controparti finanziarie o di controparti non finanziarie, inclusi i risultati dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 1095/2010;

d) il potenziale impatto che il livello di attività può avere sulla competitività delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie;

e) il rischio potenziale di trasferire ai clienti i costi relativi all'attribuzione di una quota di attività;

f) gli sviluppi di mercato che possono richiedere una nuova valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater;

h) l'impatto sulla stabilità finanziaria.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 12 mesi dalla data di presentazione della relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Si propone di prevedere una relazione dell'ESMA 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'EMIR 3 al fine di valutare se la situazione sia migliorata con l'introduzione dell'obbligo relativo al

conto attivo e se occorrerebbe introdurre soglie quantitative per far fronte alla situazione, definendo altresì il relativo processo. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'ESMA, in cooperazione con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (EIOPA) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e previa consultazione del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:	***soppresso***
a) la quota di attività in relazione a ciascuna categoria dei contratti derivati di cui al paragrafo 2; tale quota è fissata a un livello che comporti una riduzione della compensazione dei contratti derivati presso le CCP di classe 2 che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, e che garantisca che la compensazione di tali contratti derivati non abbia più una rilevanza sistemica significativa;	
b) la metodologia di calcolo di cui al paragrafo 3.	
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del	

regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Qualora*** l'ESMA ***effettui una valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, e concluda che determinati servizi o attività forniti dalle CCP di classe 2 sono di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri o che i servizi o le attività precedentemente individuati dall'ESMA come aventi rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri non sono più tali,*** alla Commissione ***è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare di conseguenza il paragrafo 2, conformemente all'articolo 82***.	6. L'ESMA ***monitora l'attuazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1 e riferisce annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e*** alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Eliminazione dell'atto delegato della Commissione, visto il riferimento incrociato alla valutazione dell'ESMA di cui all'articolo 25, paragrafo 2 quater, sostituendolo con la proposta di accrescere il contributo e la responsabilità dell'ESMA, in aggiunta alla relazione annuale del gruppo di monitoraggio congiunto di cui all'articolo 23 quater, paragrafo 3.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I partecipanti diretti e i clienti che sono stabiliti nell'Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione e che compensano presso una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25 segnalano annualmente ***alla rispettiva autorità competente*** l'ambito della loro attività di compensazione ***presso tale CCP***, specificando tutti gli elementi seguenti:	1. I partecipanti diretti e i clienti che sono stabiliti nell'Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione e che compensano presso una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25 segnalano annualmente ***all'ESMA*** l'ambito della loro attività di compensazione, specificando tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 ter – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I partecipanti diretti e i clienti di cui al primo comma rendono pubblicano, in modo chiaro e comprensibile, anche i costi associati ai servizi di compensazione delle diverse CCP presso cui è possibile compensare il contratto.

Or. en

Motivazione

Si propone di rafforzare le considerazioni relative ai costi per i clienti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i valori ***medi*** compensati nell'arco di un anno per valuta ***dell'Unione*** e per classe di attività;	b) i valori ***e i volumi*** compensati ***e il margine fornito*** nell'arco di un anno per valuta e per classe di attività;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'importo totale delle risorse finanziarie liquide impegnate a beneficio della CCP.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale autorità competente trasmette ***tempestivamente*** tali informazioni ***all'ESMA e*** al meccanismo di monitoraggio congiunto di cui all'articolo 23 quater.	***L'ESMA*** trasmette tali informazioni al meccanismo di monitoraggio congiunto di cui all'articolo 23 quater.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA, ***in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e*** previa consultazione del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto delle informazioni da segnalare ***e il livello di dettaglio delle informazioni da fornire*** a norma del paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni già a disposizione dell'ESMA nel contesto del quadro di segnalazione esistente.	L'ESMA, previa consultazione ***del CERS e*** del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto delle informazioni da segnalare a norma del paragrafo 2 ***del presente articolo***, tenendo conto delle informazioni già a disposizione dell'ESMA nel contesto del quadro di segnalazione esistente***, anche ai sensi dell'articolo 9***.

Or. en

Motivazione

Si propone di semplificare il processo di consultazione e di standardizzare e allineare il più possibile i nuovi obblighi di segnalazione a quelli in vigore, così da evitare duplicazioni e costi superflui.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 ter – paragrafo 4 – commi 1 e 1 bis (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA elabora progetti di norme	***Per garantire l'applicazione uniforme del***

tecniche di attuazione che specificano ***il formato delle*** informazioni da presentare ***all'autorità competente di cui al paragrafo 2***.	***paragrafo 2 del presente articolo,*** l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione ***in stretta cooperazione con il CERS,*** che specificano ***le norme e i formati in materia di dati per le*** informazioni da presentare. ***Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello internazionale o dell'Unione e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9.***

Or. en

Motivazione

Cfr. sopra.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) è inserito il seguente articolo:
	Articolo 7 quater
	Informazioni sulle CCP stabilite nell'Unione
	1. Le CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 riferiscono all'ESMA su base mensile almeno le seguenti informazioni:
	a) i valori e i volumi compensati per valuta e per classe di attività, incluso il valore delle posizioni detenute dai partecipanti diretti;
	b) gli investimenti e il capitale delle CCP, incluse le risorse proprie dedicate utilizzate nelle linee di difesa o di cui all'articolo 45, paragrafo 4), del presente

regolamento e all'articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23;

c) i requisiti di margine dei partecipanti diretti, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse impegnate contrattualmente nella gestione degli inadempimenti o nei piani di risanamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/23.

d) l'adeguatezza del margine e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse delle linee di difesa;

e) gli strumenti liquidi disponibili delle CCP e i risultati delle prove di stress di liquidità; e

f) i partecipanti diretti, i clienti che detengono conti segregati individualmente, parti terze che prestano attività di rilievo connesse alla gestione dei rischi delle CCP, fornitori rilevanti di liquidità collegati alla CCP nonché CCP interoperabili e collegate.

L'ESMA trasmette tempestivamente le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo al collegio della CCP di cui all'articolo 18.

2. L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i dettagli e il contenuto delle informazioni da segnalare

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Per garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA

elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le norme e i formati in materia di dati per le informazioni da presentare.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Proposal to include a formal reporting requirement regarding CCP risk management data by EU CCPs to ESMA. This would cover similar data as the reports prepared by EU CCPs and shared with the college on a monthly basis and therefore not be additional burden for CCPs. However, it would help further strengthen the standardisation and comparability across data, and ensure it is delivered on time (as of today, the college sometimes receives the reports months later). The addition is necessary, as today ESMA receives transaction data under EMIR and SFTR which provides an EU-wide view on markets (OI/notional, volumes, margin collected), but not on CCPs' risk management, creating substantial issues for ESMA to fulfil its financial stability mandate. In addition to the possibility for ESMA to request data directly from CCPs, CMs and clients in market turmoil (Article 24(5) of EMIR 3), the data received in the monthly (voluntary) data reports via the college should be formalised to ensure higher standardisation, comparability and timely delivery.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
Le controparti e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della	***"***Le controparti***, incluse le controparti stabilite fuori dall'Unione e appartenenti a un gruppo soggetto a vigilanza su base***

cessazione del contratto siano segnalati conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 septies del presente articolo a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.	***consolidata nell'Unione,*** e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 septies del presente articolo a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.*"*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

Tentativo di catturare l'attività offshore ai fini dell'articolo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 9 – paragrafo 1 – commi 3 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) al paragrafo 1 sono soppressi il terzo e il quarto comma;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'eliminazione dell'esenzione dall'obbligo di segnalazione per le operazioni infragruppo può essere prematura, e dovrebbe essere oggetto di una migliore valutazione a seguito di un'analisi costi-benefici o di un'adeguata valutazione d'impatto, considerando che è stata introdotta solo di recente e che non è chiaro se i maggiori vantaggi dal punto di vista della vigilanza giustificherebbero i costi per le SNF.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il seguente paragrafo:
	"6 bis. Entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] l'ESMA presenta una relazione alla Commissione sulla possibilità di eliminare i requisiti sanciti al paragrafo 1, commi 3 e 4. La relazione è accompagnata da un'analisi costi-benefici."

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 53.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***all'***articolo 10***, i paragrafi da 2 bis a 5 sono sostituiti dai seguenti***:	(6) ***l'***articolo 10 ***è così modificato***:

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	"Per ottemperare all'obbligo di notifica di cui al comma 2, lettera a), la controparte non finanziaria utilizza lo stesso modulo di notifica, includendovi tutte le informazioni pertinenti per tutte le società figlie del gruppo stabilite nell'UE, per informare le diverse autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui sono stabilite dette società figlie e all'ESMA."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20220812)

Motivazione

L'emendamento propone la centralizzazione della notifica per agevolare l'accesso delle SNF alle pertinenti informazioni per il gruppo al quale appartengono. Ciò dovrebbe agevolare la vigilanza delle SNF a livello dell'Unione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera b (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 10 – paragrafi da 2 bis a 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) i paragrafi da 2 bis a 5 sono sostituiti dai seguenti:

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 10 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Le pertinenti autorità competenti della controparte non finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni e ***valutare il*** livello di esposizione in termini di contratti derivati OTC a livello di gruppo.	2 bis. Le pertinenti autorità competenti della controparte non finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare***:***
	a) il calcolo effettivo delle posizioni ***a livello di gruppo;*** e
	b) l'efficace valutazione del livello di esposizione in termini di contratti derivati OTC a livello di gruppo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una serie di modifiche atte a chiarire che i calcoli/la valutazione si applicano a livello di gruppo. Un calcolo a livello delle singole società non finanziarie non consentirebbe di tenere conto del rischio posto dal gruppi, incoraggerebbe le società figlie dei grandi gruppi che centralizzano la negoziazione per altre società sorelle ad abbandonare l'UE se le soglie di compensazione fossero fissate a un livello che consenta la loro inclusione, e impedirebbe di tenere conto delle posizioni assunte dalle società figlie del gruppo fuori dall'Unione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC non compensati presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25, da essa stipulati, per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati	3. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC non compensati presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25, da essa stipulati ***o stipulati da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene***,

all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria.	per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria ***o del gruppo***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintroduce l'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dal momento che la proposta contenuta nel COM potrebbe portare all'impossibilità, per le tesorerie aziendali, di centralizzare la loro funzione di gestione dei rischi. Eliminare il riferimento al "gruppo" può portare a una situazione in cui ogni soggetto del gruppo debba coprire i propri rischi per proprio conto, contraddicendo i vantaggi di una gestione centralizzata del rischi senza ottenere alcun evidente vantaggio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell'importanza sistemica delle posizioni ***aperte*** e delle esposizioni ***nette future,*** per controparte ***e per categoria di*** derivati OTC;	b) i valori delle soglie di compensazione ***per i derivati non compensati*** determinate tenendo conto dell'importanza sistemica ***della somma*** delle posizioni ***nette*** e delle esposizioni per controparte***. L'ESMA valuta altresì se sia necessaria una soglia di attività aggregata, che tenga conto della posizione aggregata complessiva assunta nei*** derivati OTC ***di una controparte finanziaria, per garantire una copertura prudente delle controparti finanziarie nel quadro dell'obbligo di compensazione e stabilire un livello per tale soglia.***

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico che sarebbe necessario per le soglie di compensazione, alla luce della nuova metodologia di calcolo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 11 – paragrafo 3 – commi 2 e 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:	***soppresso***
"Una controparte non finanziaria che diventa soggetta per la prima volta agli obblighi di cui al primo comma adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a tali obblighi entro quattro mesi dalla notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da tali obblighi per i contratti stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.	
L'ABE può emanare orientamenti o formulare raccomandazioni al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle procedure di gestione dei rischi di cui al primo comma, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	
L'ABE elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni in collaborazione con le AEV.";	

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) l'articolo 11, paragrafo 3, è

	sostituito dal seguente:
3. Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10 adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC ***stipulati a decorrere dalla data di superamento della*** soglia di compensazione.	***"***3. Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10 adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC ***nella classe o nelle classi di attività in relazione alle quali è stata superata la*** soglia di compensazione. ***Le controparti finanziarie e non finanziarie notificano all'ABE e alle rispettive autorità competenti i modelli utilizzati per il calcolo del margine iniziale almeno 60 giorni lavorativi prima del loro utilizzo. L'ABE e le autorità competenti della controparte possono sollevare obiezioni in merito all'utilizzo di uno specifico modello di margine iniziale da parte della controparte laddove detto modello non soddisfi le condizioni enunciate nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 15, lettera a). Qualora l'ABE o le autorità nazionali competenti sollevino obiezioni, la controparte ha il diritto di continuare a utilizzare il modello di margine iniziale fino a un anno dalla notifica dell'obiezione. Se le controparti cessano di utilizzare tali modelli, esse ne danno notifica all'ABE e alle loro autorità competenti entro la fine del trimestre in cui hanno cessato di utilizzare il modello.*** ***Le controparti finanziarie riferiscono informazioni sulle procedure di gestione dei rischi di cui al primo comma, se del caso anche per quanto riguarda i modelli utilizzati per il margine iniziale, all'ABE e alle loro autorità competenti, e forniscono informazioni chiave su tali procedure di gestione dei rischi.***

Una controparte non finanziaria che diventa soggetta per la prima volta agli obblighi di cui al primo comma adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a tali obblighi entro quattro mesi dalla notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da tali obblighi per i contratti stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

Information on initial margin models is not available within the existing regulatory framework in a form appropriate for prudential purposes. The AM intends to clarify supervisory requirements for counterparties in connection with initial margin models, and to introduce greater proportionality and more flexibility. It also grants competent authorities the power to take action in order to ensure that these models are sufficiently robust. The requirements under this article should be defined via RTS, rather than guidelines, in order to ensure convergence (see following AMs). Lastly, the current wording should be amended to align theasset class approach taken for clearing obligation to the exchange of collateral on a bilateral basis.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
	"3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici azionari non compensate da una CCP sono temporaneamente esentate dalle procedure di gestione dei rischi che impongono uno scambio delle garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione.

L'ESMA monitora regolarmente gli sviluppi nelle altre giurisdizioni e, con cadenza almeno biennale, presenta una relazione al riguardo alla Commissione che, una volta ricevuta tale relazione, valuta se gli sviluppi internazionali abbiano favorito una maggiore convergenza nel trattamento delle opzioni su singole azioni e le opzioni su indici azionari e se l'esenzione temporanea di tali opzioni sia ancora giustificata. La Commissione può adottare un atto delegato che specifichi che, alla scadenza di un periodo di adattamento, l'esenzione deve essere eliminata. Il periodo di adattamento non supera i due anni ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, se sussistono ancora le ragioni per concedere un periodo di adattamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare l'atto delegato di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 82.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti introducono un'esenzione dagli obblighi relativi al margine iniziale e al margine di variazione per le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici azionari, considerando che in alcune giurisdizioni tali requisiti di margine non vengono applicati, generando una disparità di condizioni per gli attori del mercato dell'UE. Alla luce di ciò, il trattamento di tali prodotti dovrebbe essere gradualmente introdotto per consentire all'ESMA di monitorare periodicamente gli sviluppi nelle altre giurisdizioni e alla Commissione di assicurare l'esistenza di adeguati requisiti nell'Unione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 11 – paragrafo 15 – comma 1 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al paragrafo 15, primo comma, la	c) al paragrafo 15, primo comma, la

lettera a bis) è ***soppressa***;	lettera a bis) è ***sostituita dalla seguente:***
	"a bis) gli ulteriori obblighi di vigilanza per le controparti in relazione ai modelli di margine iniziale rispetto a quelli specificati alla lettera a);"

Or. en

Motivazione

Art. 11(15aa) includes an obligation for EBA to develop draft RTS specifying the supervisory procedures to ensure initial and ongoing validation of risk-management procedures for OTC derivative contracts not cleared by a CCP. It is unclear why this obligation is deleted, albeit the COM seems to suggest that guidelines should replace the RTS. However, the replacement of RTS with guidelines would reduce the legal certainty for market participants, and create a discrepancy between the chosen legal instrument (RTS vs guidelines) for validation of risk management procedures for the cleared and the bilateral world. For explanation of changes to the wording of this point, see justification to AM of Article 11 paragraph 3.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 11 – paragrafo 15 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) al paragrafo 15, primo comma, è inserita la lettera a ter):
	"a ter. le norme e i formati in materia di dati e il tipo di informazioni da presentare e divulgare sulle procedure di gestione dei rischi, comprese se del caso informazioni sui modelli di margine iniziale, in conformità agli obblighi di vigilanza di cui alla lettera a bis).";

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento dell'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) è inserito il seguente articolo:
	Articolo 11 bis
	Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)
	1. Fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell'articolo 11, l'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai contratti derivati OTC formati e istituiti a seguito di un esercizio consistente in servizi di riduzione del rischio post-negoziazione ("operazioni PTRR") se così convenuto da entrambe le parti dell'operazione.
	2. Le operazioni PTRR possono essere esentate dall'obbligo di compensazione a norma del primo comma solo se il prestatore di servizi PTRR e ciascun partecipante all'operazione PTRR rispettano i requisiti sanciti rispettivamente dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
	3. Un esercizio PTRR:
	a) è condotto da un soggetto indipendente dalle controparti dei contratti derivati OTC inclusi nell'esercizio;
	b) è neutrale al rischio di mercato;
	c) non contribuisce alla formazione dei prezzi;
	d) assume la forma di una compressione, di un ribilanciamento o di un'ottimizzazione;
	e) è condotto su base bilaterale o multilaterale e contiene unicamente portafogli di derivati OTC non compensati

presso una CCP;

f) consegue una riduzione del rischio di controparte in ciascuno dei portafogli presentati nell'esercizio;

g) è accettato o respinto nella sua interezza, di modo che i partecipanti all'esercizio PTRR non possano scegliere quali negoziazioni effettuare nell'ambito di detto esercizio;

h) è aperto unicamente alla partecipazione dei soggetti che hanno presentato un portafoglio per l'esercizio in fase iniziale.

4. Un prestatore di servizi PTRR:

a) è autorizzato in conformità alla direttiva 2014/65/UE;

b) conduce esercizi PTRR sulla base di regole predefinite, avvalendosi di metodi e algoritmi in cicli preprogrammati e in modo ragionevole, trasparente e non discriminatorio;

c) assicura che i soggetti che partecipano a un esercizio PTRR non influiscano sui risultati dell'esercizio;

d) al fine di prevenire un accumulo di operazioni nei portafogli, realizza un esercizio di compressione dopo ogni esercizio PTRR che dia luogo a un numero rilevante di nuove operazioni;

e) tiene un registro di tutte le operazioni eseguite nell'ambito di un esercizio PTRR, che include informazioni concernenti le operazioni effettuate nell'esercizio, le operazioni derivanti dall'esercizio come operazioni modificate o come nuove operazioni, nonché la modifica generale del rischio dei diversi portafogli inclusi nell'esercizio;

f) monitora le operazioni derivanti dall'esercizio PTRR al fine di garantire, nella misura del possibile, che l'esercizio PTRR non si traduca in un utilizzo indebito o in una deliberata elusione dell'obbligo di compensazione.

L'autorità competente che ha autorizzato il prestatore di servizi PTRR notifica l'autorizzazione all'ESMA.

5. Prima che i soggetti inizino ad avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di compensazione per le operazioni PTRR di cui al paragrafo 1, essi ne danno notifica alle rispettive autorità competenti, illustrando loro per iscritto in che modo intendono rispettare le condizioni sancite dal presente articolo.

6. Il ricorso all'esenzione dall'obbligo di compensazione per le operazioni PTRR pertinenti è ritenuto approvato salvo che l'autorità competente cui è stato notificato informi il soggetto su cui vigila di non aver convalidato il ricorso all'esenzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Se un prestatore di servizi PTRR non rispetta più i requisiti sanciti dal presente articolo, l'autorità competente può revocare l'autorizzazione dell'esenzione per le nuove operazioni PTRR. Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi soggetto autorizzato a partecipare all'esercizio PTRR o la cui autorizzazione sia stata revocata dall'autorità.

7. L'autorità competente che ha autorizzato il prestatore di servizi PTRR conferma annualmente che il prestatore rispetta i requisiti sanciti dal presente articolo. L'autorità competente comunica altresì all'ESMA, che lo rende pubblico, l'elenco dei soggetti che offrono servizi PTRR che ha autorizzato, e qualsiasi aggiornamento di tale elenco.

8. L'ESMA elabora progetti e norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni sancite ai paragrafi 2 e 3, inclusi aspetti quali la neutralità di mercato nell'esercizio PTRR, i requisiti relativi alla gestione dell'esercizio PTRR e le modalità di monitoraggio della corretta applicazione dell'esenzione concessa, provvedendo affinché non venga eluso

l'obbligo di compensazione. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento dell'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) l'articolo 13 è ***soppresso***;	(8) l'articolo 13 è ***sostituito dal seguente***:
	"1. La Commissione è assistita dalle autorità di vigilanza europee nel monitoraggio dell'applicazione internazionale dei principi sanciti all'articolo 11, in particolare per quanto concerne le potenziali duplicazioni o conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda un possibile intervento.
	2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa di un paese terzo:
	a) sono equivalenti a quelle sancite dall'articolo 11 del presente regolamento;

b) assicurano una tutela del segreto professionale equivalente a quella garantita dal presente regolamento; e

c) sono efficacemente applicate e rispettate in maniera equa e senza distorsioni, assicurando in tal modo una vigilanza e un'applicazione efficaci in detto paese terzo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

3. Un atto di esecuzione sull'equivalenza ai sensi del paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che stipulano un contratto derivato OTC non compensato da una CCP soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 11 se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione oppure è soggetta a requisiti equivalente in tale paese.

Or. en

Motivazione

Si propone di mantenere l'approccio all'equivalenza per quanto riguarda i margini bilaterali, che ha dato prova di una qualche utilità per i partecipanti al mercato.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Se una persona giuridica stabilita nell'Unione intende offrire servizi di compensazione come CCP, presenta domanda di autorizzazione ***all'***autorità	***"***Se una persona giuridica stabilita nell'Unione intende offrire servizi di compensazione come CCP, presenta domanda di autorizzazione ***all'ESMA,***

competente dello Stato membro in cui è stabilita ***(l'autorità competente della CCP), secondo la procedura di cui all'articolo 17***.	***secondo la procedura di cui all'articolo 17.***
	L'ESMA informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

L'ESMA dovrebbe essere responsabile dell'approvazione di nuove CCP al fine di rafforzare la convergenza in materia di vigilanza.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Le CCP rispettano in ogni momento le condizioni necessarie per l'autorizzazione.	***"***4. Le CCP rispettano in ogni momento le condizioni necessarie per l'autorizzazione.
Le CCP notificano senza ingiustificati ritardi alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.	Le CCP notificano senza ingiustificati ritardi ***all'ESMA e*** alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

I cambiamenti materiali che riguardano le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere notificati sia all'ESMA che alle SNF.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione esistente ne fanno richiesta ***all'autorità competente della CCP***. Si considera estensione di tale autorizzazione la prestazione di servizi o attività di compensazione per i quali la CCP non ha già ottenuto l'autorizzazione.	Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione esistente***, ovvero le CCP che, negli ultimi 12 mesi, non hanno prestato servizi o attività di compensazione in una classe di strumenti finanziari o in una classe di strumenti non finanziari inclusa nell'autorizzazione esistente e che desiderino offrire tale strumento di compensazione*** ne fanno richiesta ***all'ESMA***. Si considera estensione di tale autorizzazione la prestazione di servizi o attività di compensazione per i quali la CCP non ha già ottenuto l'autorizzazione ***o per i quali la CCP ha già ottenuto l'autorizzazione ma che non ha prestato negli ultimi 12 mesi***.

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe essere responsabile della convalida per l'articolo 15 relativa all'estensione dei servizi. Le modifiche servono anche a evitare una situazione in cui le autorizzazioni sono concesse per poi non essere utilizzate, come richiesto dall'articolo 20.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto delle disposizioni e pratiche relative alla documentazione attualmente previste dal presente regolamento e ne semplifica se possibile la presentazione. L'ESMA tiene altresì conto dell'importanza di evitare tempi eccessivi per la commercializzazione dei prodotti e di garantire che le informazioni che devono essere fornite dalla CCP che presenta domanda di estensione dell'autorizzazione a norma del paragrafo 1 siano proporzionate alla rilevanza del cambiamento per il quale la CCP presenta domanda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende assicurare che, nell'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tenga conto del grado di rilevanza dei cambiamenti per i quali la CCP presenta la domanda, nonché dei necessari tempi di commercializzazione, onde evitare un elenco eccessivamente lungo di documenti che la CCP deve fornire. Per ragioni analoghe, l'ESMA dovrebbe tenere conto anche delle vigenti prescrizioni in materia di documentazione per le CCP e chiedere di semplificarne la presentazione al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per le CCP.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ***l'autorità competente della CCP*** accusa il ricevimento della domanda indicando alla CCP se contiene i documenti necessari ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7, oppure, qualora la CCP	Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ***l'ESMA*** accusa il ricevimento della domanda indicando alla CCP se contiene i documenti necessari ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7, oppure, qualora la CCP abbia presentato

abbia presentato una domanda di estensione della propria autorizzazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4.	una domanda di estensione della propria autorizzazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ***l'autorità competente della CCP*** accerta che non sono stati presentati tutti i documenti necessari ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7, o dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, respinge la domanda della CCP.	Se ***l'ESMA*** accerta che non sono stati presentati tutti i documenti necessari ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7, o dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, respinge la domanda della CCP.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.	2. La CCP richiedente fornisce ***all'ESMA*** tutte le informazioni necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti ***applicabili*** stabiliti dal presente regolamento ***per***

quanto concerne le modifiche menzionate nella domanda di autorizzazione presentata dalla CCP richiedente.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che l'articolo si applica unicamente a una specifica domanda di autorizzazione. La formulazione vigente potrebbe essere interpretata nel senso che ogniqualvolta una CCP presenta una domanda di estensione della licenza a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, si renda necessario un riesame completo della conformità della CCP a tutti gli articoli del regolamento EMIR applicabili alle CCP, compresi quelli che non sono pertinenti per la procedura di approvazione. Ciò potrebbe complicare ulteriormente la procedura di approvazione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro 40 giorni lavorativi dalla fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma ("periodo di valutazione dei rischi"), ***l'autorità competente della CCP,*** l'ESMA e il collegio effettuano separatamente valutazioni dei rischi della conformità della CCP rispetto ai requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. Entro la fine del periodo di valutazione dei rischi:	Entro 40 giorni lavorativi dalla fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma ("periodo di valutazione dei rischi"), l'ESMA e il collegio effettuano separatamente valutazioni dei rischi della conformità della CCP rispetto ai requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. Entro la fine del periodo di valutazione dei rischi ***l'ESMA trasmette il suo progetto di decisione e la sua relazione all'autorità competente della CCP e al collegio***:
a) l'autorità competente della CCP trasmette il proprio progetto di decisione e la relazione all'ESMA e al collegio;	
b) l'ESMA adotta un parere conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, e lo trasmette all'autorità competente della CCP e al collegio;	
c) il collegio adotta un parere a norma dell'articolo 19 e lo trasmette all'autorità competente della CCP e	

all'ESMA.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera b), l'ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP, in particolare in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera c
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3 bis. Durante il periodo di valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3, ***l'autorità competente della CCP,*** l'ESMA o uno qualsiasi dei membri del collegio può presentare quesiti direttamente alla CCP. Qualora la CCP non risponda a tali quesiti entro il termine fissato dall'autorità richiedente, ***l'autorità competente della CCP,*** l'ESMA o il collegio possono adottare una decisione in assenza di risposta da parte della CCP o decidere di	"3 bis. Durante il periodo di valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3, l'ESMA o uno qualsiasi dei membri del collegio può presentare quesiti direttamente alla CCP. Qualora la CCP non risponda a tali quesiti entro il termine fissato dall'autorità richiedente, l'ESMA o il collegio possono adottare una decisione in assenza di risposta da parte della CCP o decidere di prorogare il periodo di valutazione di un massimo di dieci giorni lavorativi se, a loro

prorogare il periodo di valutazione di un massimo di dieci giorni lavorativi se, a loro avviso, il quesito è rilevante ai fini della valutazione.	avviso, il quesito è rilevante ai fini della valutazione. ***Una CCP non è tenuta a rispondere più di una volta a un quesito specifico.***

Or. en

Motivazione

Si tiene conto della formulazione già inclusa nel considerando 20, secondo cui qualsiasi quesito posto alla CCP durante il periodo di valutazione deve essere condiviso tra le autorità competenti.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera c
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 3 ter – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere ***dell'ESMA e di quello*** del collegio, ***l'autorità competente della CCP*** adotta la propria decisione e la trasmette ***all'ESMA*** e al collegio.	Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere del collegio, ***l'ESMA*** adotta la propria decisione e la trasmette ***all'autorità competente della CCP*** e al collegio.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera c
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 3 ter – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ***l'autorità competente della CCP*** non concorda con il parere ***dell'ESMA o*** del	Se ***l'ESMA*** non concorda con il parere del collegio, comprese le condizioni o

collegio, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.	raccomandazioni ivi contenute, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera c
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 3 ter – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA pubblica ***l'informazione secondo*** cui ***l'autorità competente*** non rispetta o non intende rispettare il parere ***dell'ESMA o quello*** del collegio o qualsiasi condizione o raccomandazione contenuta in tali pareri. ***L'ESMA può altresì decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni addotte dall'autorità competente riguardo alla mancata conformità rispetto al parere dell'ESMA o a quello del collegio oppure a qualsiasi condizione o raccomandazione ivi contenuta.";***	***Se necessario,*** l'ESMA pubblica ***i motivi per*** cui ***non rispetta o non intende*** rispettare il parere del collegio o qualsiasi condizione o raccomandazione contenuta in tali pareri.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera d
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente della CCP, dopo aver debitamente preso in considerazione ***i pareri dell'ESMA e*** del collegio di cui al paragrafo 3, comprese le eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, concede l'autorizzazione di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), soltanto se ha pienamente accertato che la CCP richiedente:	***L'ESMA***, dopo aver debitamente preso in considerazione ***il parere*** del collegio di cui al paragrafo 3, comprese le eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, concede l'autorizzazione di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), soltanto se ha pienamente accertato che la CCP richiedente:

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera d
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, ***escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita***, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell'Unione non siano soddisfatti.	L'autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, ***esclusa l'ESMA***, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell'Unione non siano soddisfatti.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera d
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non si riesce a raggiungere un accordo su un parere comune secondo il disposto del secondo comma e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può rinviare la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall'adozione del parere negativo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione finalizzata a evitare un conflitto di interessi con la mediazione vincolante dell'ESMA.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera d
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione di rinvio espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione	***soppresso***

ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell'Unione non siano soddisfatti. In tal caso l'autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l'ESMA decida sull'autorizzazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'autorità competente prende una decisione conforme alla decisione dell'ESMA. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al terzo comma, la questione non può più essere rinviata all'ESMA.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione (e, pertanto, la presente disposizione diventa superflua). Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera d
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente della CCP può rinviare la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione (e, pertanto, la presente disposizione diventa superflua). Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera d
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione (e, pertanto, la presente disposizione diventa superflua). Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera e
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I destinatari registrati caricano tempestivamente tutti i documenti che ricevono dalla CCP in relazione a una domanda a norma del paragrafo 1 e la banca dati centrale informa automaticamente i destinatari registrati quando sono state apportate modifiche al suo contenuto. La banca dati centrale contiene tutti i documenti forniti dalla CCP	I destinatari registrati caricano tempestivamente tutti i documenti che ricevono dalla CCP in relazione a una domanda a norma del paragrafo 1 e la banca dati centrale informa automaticamente i destinatari registrati quando sono state apportate modifiche al suo contenuto. La banca dati centrale contiene tutti i documenti forniti dalla CCP

richiedente a norma del paragrafo 1 e tutti gli altri documenti pertinenti per la valutazione da parte ***dell'autorità competente della CCP,*** dell'ESMA e del collegio.	richiedente a norma del paragrafo 1 e tutti gli altri documenti pertinenti per la valutazione da parte dell'ESMA e del collegio.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera e
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I membri del comitato di vigilanza delle CCP hanno altresì accesso alla banca dati centrale per lo svolgimento dei loro compiti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7. Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP può limitare l'accesso a taluni dei documenti da parte dei membri di detto comitato di cui all'articolo 24 bis, lettera c) e lettera d), punto ii), laddove giustificato da preoccupazioni in materia di riservatezza.";	I membri del comitato di vigilanza delle CCP hanno altresì accesso alla banca dati centrale per lo svolgimento dei loro compiti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7. Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP può limitare l'accesso a taluni dei documenti da parte dei membri di detto comitato di cui all'articolo 24 bis, lettera c) e lettera d), punto ii) ***e all'articolo 24 bis, paragrafo 7***, laddove giustificato da preoccupazioni in materia di riservatezza.";

Or. en

Motivazione

Chiarimento del riferimento incrociato all'articolo 24 bis, paragrafo 7.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di non obiezione si applica alle modifiche non rilevanti dell'autorizzazione esistente della CCP ***in uno dei casi seguenti nei quali*** il servizio di compensazione aggiuntivo proposto o l'attività di compensazione aggiuntiva proposta:	1. La procedura di non obiezione si applica alle modifiche non rilevanti dell'autorizzazione esistente della CCP ***laddove*** il servizio di compensazione aggiuntivo proposto o l'attività di compensazione aggiuntiva proposta:
a) ***soddisfa tutte le condizioni seguenti:***	a) aggiunge una nuova valuta a una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP ***per la quale la*** CCP ***non dispone del pertinente strumento di pagamento;***
i) la CCP intende compensare uno o più strumenti finanziari appartenenti alle medesime categorie di strumenti finanziari per le quali è stata autorizzata a compensare a norma dell'articolo 14 o 15;	
ii) gli strumenti finanziari di cui al punto i) sono negoziati in una sede di negoziazione per la quale la CCP fornisce già servizi di compensazione o svolge attività; e	
iii) il servizio di compensazione aggiuntivo proposto o l'attività di compensazione aggiuntiva proposta non comporta un pagamento in una valuta nuova;	
b) aggiunge una nuova valuta ***dell'Unione*** a una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP; ***oppure***	***b) include l'offerta di un nuovo meccanismo o servizio di regolamento o consegna che comporta la creazione di collegamenti con un diverso sistema di regolamento titoli, depositario centrale di titoli o sistema di pagamento non utilizzato in precedenza dalla CCP;***
c) aggiunge una o più durate supplementari a una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP***, a condizione che la serie delle scadenze non venga significativamente estesa.***	c) ***include l'offerta di contratti che non possono essere liquidati secondo le stesse modalità, ad esempio mediante un'offerta diretta o un'asta, oppure congiuntamente ai contratti già compensati dalla CCP.***

Or. en

Motivazione

Cfr. corrispondente considerando 21.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Dopo aver preso in considerazione il contributo del gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter, l'autorità competente può decidere altresì di applicare la procedura di non obiezione di cui al presente articolo qualora la CCP lo richieda e qualora*** il servizio di compensazione aggiuntivo proposto o l'attività di compensazione aggiuntiva proposta ***non soddisfi una qualsiasi delle condizioni seguenti:***	2. Il servizio di compensazione aggiuntivo proposto o l'attività di compensazione aggiuntiva proposta ***sono considerati una modifica importante soggetta alla procedura di cui all'articolo 17 laddove*** il servizio o l'attività in questione fa sì che la CCP debba***:***
a) il servizio o l'attività in questione fa sì che la CCP debba adattare in modo significativo la propria struttura operativa, in qualsiasi momento del ciclo contrattuale;	***a)*** adattare in modo significativo la propria struttura operativa, in qualsiasi momento del ciclo contrattuale;
b) ***il*** servizio o ***l'***attività ***in questione comprende l'offerta di contratti che non possono essere liquidati secondo le stesse modalità, ad esempio mediante offerta diretta o asta, o congiuntamente a contratti già compensati dalla CCP***;	b) ***prestare un*** servizio o ***realizzare un'***attività ***relativa a una nuova categoria di strumenti finanziari o a un nuovo tipo di prodotti o a un nuovo tipo di operazioni***;
c) ***il*** servizio o ***l'***attività ***in questione fa sì che la CCP debba tenere conto di nuove specifiche contrattuali sostanziali, quali estensioni significative delle fasce di scadenze o nuovi stili di esercizio delle opzioni all'interno di una categoria di*** contratti;	c) ***offrire un*** servizio o ***realizzare un'***attività ***per i contratti negoziati presso una sede di negoziazione in cui la CCP, in precedenza, forniva un servizio o realizzava un'attività per i*** contratti ***negoziati unicamente su base bilaterale***;
d) ***il*** servizio o ***l'***attività ***in questione comporta l'introduzione di nuovi rischi sostanziali, legati alle diverse caratteristiche delle attività cui si fa***	d) ***offrire un*** servizio o ***realizzare un'***attività ***per i contratti negoziati su base bilaterale in cui la CCP, in precedenza, forniva un servizio o realizzava un'attività***

riferimento;	***per detti contratti solo presso una sede di negoziazione;***
e) ***il servizio o l'attività in questione comprende l'offerta di un nuovo meccanismo o servizio di regolamento o consegna che comporta la creazione di collegamenti con un sistema diverso di regolamento titoli, un depositario centrale di titoli o un sistema di pagamento diverso che la CCP non ha utilizzato in precedenza.***	e) ***tenere conto di nuove specifiche contrattuali sostanziali, quali nuovi stili di esercizio delle opzioni all'interno di una categoria di contratti;***
	f) introdurre nuovi rischi sostanziali, legati alle diverse caratteristiche delle attività cui si fa riferimento;

Or. en

Motivazione

Cfr. corrispondente considerando 21.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una CCP che presenta domanda di estensione per la propria autorizzazione chiedendo l'applicazione della procedura di non obiezione e dichiarando che i servizi di compensazione aggiuntivi proposti o le attività di compensazione aggiuntive proposte rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 può iniziare a compensare tali strumenti finanziari o non finanziari supplementari idonei alla compensazione prima della decisione dell'autorità competente della CCP a norma del paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, dopo aver considerato il contributo del ***gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter***, ***l'autorità competente della CCP*** decide se la domanda è soggetta alla procedura di non obiezione di cui al presente articolo o se ***l'autorità competente della CCP*** ha individuato rischi rilevanti a seguito della proposta di estensione dell'attività della CCP a servizi di compensazione aggiuntivi o attività di compensazione aggiuntive, se si applica la procedura di cui all'articolo 17. ***L'autorità competente della CCP*** notifica la propria decisione alla CCP richiedente. ***Se l'autorità competente della CCP ha deciso che si applica la procedura di cui all'articolo 17, la CCP cessa, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica, di prestare il servizio o l'attività di compensazione.***	4. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, dopo aver considerato il contributo del ***collegio***, ***l'ESMA*** decide se la domanda è soggetta alla procedura di non obiezione di cui al presente articolo o se ***l'ESMA*** ha individuato rischi rilevanti a seguito della proposta di estensione dell'attività della CCP a servizi di compensazione aggiuntivi o attività di compensazione aggiuntive, se si applica la procedura di cui all'articolo 17. ***L'ESMA*** notifica la propria decisione alla CCP richiedente.

Or. en

Motivazione

Il periodo di cinque giorni viene eliminato, poiché viene eliminata anche la possibilità, per le CCP, di iniziare a prestare servizi di compensazione prima dell'approvazione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se, dopo aver considerato il contributo del ***gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter***, ***l'autorità competente della CCP*** non ha espresso obiezioni rispetto ai servizi aggiuntivi proposti o alle attività aggiuntive proposte dalla CCP entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, qualora si applichi il paragrafo 1, o dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, qualora si applichi tale paragrafo, confermando che si applica la procedura di non obiezione di cui al presente articolo, l'autorizzazione si considera concessa.	5. Se, dopo aver considerato il contributo del ***collegio***, ***l'ESMA*** non ha espresso obiezioni rispetto ai servizi aggiuntivi proposti o alle attività aggiuntive proposte dalla CCP entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, qualora si applichi il paragrafo 1, o dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, qualora si applichi tale paragrafo, confermando che si applica la procedura di non obiezione di cui al presente articolo, l'autorizzazione si considera concessa.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente di una CCP presenta in formato elettronico, tramite la banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 7, una richiesta di parere***:***	***Quando intende adottare una decisione in relazione agli articoli 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 o 54, l'ESMA*** presenta in formato elettronico, tramite la banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 7, una richiesta di parere ***da parte del collegio a norma dell'articolo 18.***

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) da parte dall'ESMA a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, se l'autorità competente intende adottare una decisione in relazione agli articoli 7, 8, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 e 54;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) da parte del collegio a norma dell'articolo 18, se l'autorità competente intende adottare una decisione in relazione agli articoli 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 e 54.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale richiesta di parere è condivisa immediatamente con i destinatari registrati.	***La*** richiesta di parere ***di cui al primo comma, unitamente a tutta la documentazione pertinente,*** è condivisa immediatamente con i destinatari registrati.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo quanto diversamente specificato all'articolo pertinente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 ("il periodo di valutazione"), ***l'ESMA e*** il collegio ***valutano*** il rispetto da parte della CCP dei requisiti corrispondenti. Entro la fine del periodo di valutazione***:***	2. Fatto salvo quanto diversamente specificato all'articolo pertinente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 ("il periodo di valutazione"), il collegio ***valuta*** il rispetto da parte della CCP dei requisiti corrispondenti. Entro la fine del periodo di valutazione***, l'ESMA trasmette il suo progetto di decisione e la sua relazione all'autorità competente della CCP e al collegio, e il collegio adotta un parere a norma dell'articolo 19 e lo trasmette all'ESMA e all'autorità competente della CCP. Il collegio può includere nel suo parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP.***

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'autorità competente della CCP trasmette il proprio progetto di decisione e la relazione all'ESMA e al collegio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'ESMA adotta un parere conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e lo trasmette all'autorità competente della CCP e al collegio. L'ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP, in particolare in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il collegio adotta un parere a norma dell'articolo 19 e lo trasmette all'ESMA e all'autorità competente della CCP. Il parere del collegio può contemplare le condizioni o raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere ***dell'ESMA e, laddove richiesto, di quello*** del collegio, dopo aver debitamente preso in considerazione ***i pareri dell'ESMA e*** del collegio, comprese eventuali condizioni e raccomandazioni ivi contenute, ***l'autorità competente della CCP*** adotta la propria decisione e la trasmette ***all'ESMA*** e al collegio.	Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere del collegio, dopo aver debitamente preso in considerazione ***il parere*** del collegio, comprese eventuali condizioni e raccomandazioni ivi contenute, ***l'ESMA*** adotta la propria decisione e la trasmette ***all'autorità competente della CCP*** e al collegio.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ***l'autorità competente della CCP*** non concorda con il parere ***dell'ESMA o*** del collegio, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.	Se ***l'ESMA*** non concorda con il parere del collegio, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 1– punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 17 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 17 ter bis
	Procedure per l'attuazione di modifiche di ordinaria amministrazione da parte delle CCP
	1. Una modifica che una CCP intende adottare è attuata direttamente dalla CCP e non è soggetta alle procedure di cui agli

articoli 17 e 17 bis se tale modifica:

a) non è considerata rilevante ai sensi dell'articolo 17;

b) non è considerata non rilevante ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 1; e

c) non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2.

2. L'ESMA riesamina periodicamente l'attuazione, da parte delle CCP, delle modifiche che soddisfano i requisiti del paragrafo 1, e riferisce in merito alla loro adeguatezza al collegio di ciascuna CCP dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Cfr. corrispondente considerando 21.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
	"Per aggiungere punti all'ordine del giorno della riunione, i membri del collegio valutano il risultato delle attività realizzate dal meccanismo di monitoraggio congiunto."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

L'articolo 18 del regolamento EMIR dovrebbe essere modificato affinché preveda l'obbligo, per i membri del collegio, di tenere conto del risultato delle attività realizzate dal

meccanismo di monitoraggio congiunto, qualora suggerisca di includere argomenti nell'ordine del giorno delle riunioni del collegio. Ciò dovrebbe contribuire a garantire un seguito alle attività svolte dal meccanismo di monitoraggio congiunto nel quadro di vigilanza vigente per le CCP dell'UE, nella misura in cui tale attività sia pertinente alle attività o al profilo di rischio della specifica CCP.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, e se non è possibile adottare un parere comune in conformità del primo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.";	Se non è possibile adottare un parere comune in conformità del primo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.";

Or. en

Motivazione

Allineamento agli emendamenti riguardanti l'articolo 17, paragrafo 4.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***all'articolo*** 20***, i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti***:	(15) ***l'articolo*** 20 ***è sostituito dal seguente***:

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 20 – paragrafi 1 e 2

Testo in vigore	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 3, ***l'autorità competente della CCP*** revoca l'autorizzazione qualora la CCP:	"1. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 3, ***l'ESMA*** revoca l'autorizzazione qualora la CCP:
a) non abbia utilizzato l'autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;	a) non abbia utilizzato l'autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
b) abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;	b) abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta ***dall'autorità competente della CCP*** entro un termine stabilito;	c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta ***dall'ESMA*** entro un termine stabilito;
d) abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento.	d) abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento.
2. Se ritiene che ricorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1, ***l'autorità competente della CCP*** ne dà comunicazione ***all'ESMA*** e ai membri del collegio entro cinque giorni lavorativi.	2. Se ritiene che ricorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1, ***l'ESMA*** ne dà comunicazione ***all'autorità competente della CCP*** e ai membri del collegio entro cinque giorni lavorativi.***".***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 648/2012
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'autorità*** competente della CCP ***consulta l'ESMA*** e i membri del collegio, conformemente al paragrafo 6, sulla necessità di revocare l'autorizzazione della CCP, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente.	3. ***L'ESMA consulta l'autorità*** competente della CCP e i membri del collegio, conformemente al paragrafo 6, sulla necessità di revocare l'autorizzazione della CCP, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'ESMA*** o ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento ***all'autorità competente della CCP*** di verificare se quest'ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.	4. ***L'autorità competente della CCP*** o ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento ***all'ESMA*** di verificare se quest'ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***L'autorità competente della CCP*** può limitare la revoca a un servizio, un'attività o a una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare.	5. ***L'ESMA*** può limitare la revoca a un servizio, un'attività o a una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Prima di decidere di revocare un servizio, un'attività o una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare, ***l'autorità competente della CCP*** chiede il parere ***dell'ESMA e quello*** del collegio conformemente all'articolo 17 ter.	6. Prima di decidere di revocare un servizio, un'attività o una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare, ***l'ESMA*** chiede il parere del collegio conformemente all'articolo 17 ter.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se ***l'autorità competente della CCP*** decide in merito alla revoca dell'autorizzazione in toto o in relazione a un servizio, un'attività o una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare, tale decisione ha effetto in tutta l'Unione.";	7. Se ***l'ESMA*** decide in merito alla revoca dell'autorizzazione in toto o in relazione a un servizio, un'attività o una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare, tale decisione ha effetto in tutta l'Unione.";

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Le autorità competenti di cui all'articolo 22 svolgono*** i compiti seguenti:	1. ***L'ESMA svolge*** i compiti seguenti:

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) elabora un piano per le attività di vigilanza congiunte a norma dell'articolo 23 ter.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – paragrafi da 3 a 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i paragrafi 3 ***e*** 4 sono sostituiti dai seguenti:	b) i paragrafi 3**,** 4 ***e 5*** sono sostituiti dai seguenti:

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dopo aver considerato il contributo del ***gruppo di vigilanza congiunto istituito per la CCP in questione a norma dell'articolo 23 ter***, ***le autorità competenti stabiliscono*** la frequenza ***e*** l'accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in	Dopo aver considerato il contributo del ***collegio***, ***l'ESMA stabilisce*** la frequenza**,** l'accuratezza ***e l'oggetto sostanziale*** del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura,

particolare delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività nonché dell'interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate nonché delle priorità di vigilanza stabilite dall'ESMA conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b bis). ***Le autorità competenti aggiornano*** il riesame e la valutazione almeno una volta l'anno.	della scala e della complessità delle attività nonché dell'interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate nonché delle priorità di vigilanza stabilite dall'ESMA conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b bis). ***L'ESMA aggiorna*** il riesame e la valutazione almeno una volta l'anno.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. ***Le autorità competenti invitano i membri del gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter*** a partecipare a ispezioni in loco.	Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. ***L'ESMA invita il collegio*** a partecipare a ispezioni in loco.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b

Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente trasmette ***ai membri del gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter tutte*** le informazioni ricevute dalle CCP durante o in relazione alle ispezioni in loco.	***L'ESMA*** trasmette ***al collegio*** le informazioni ricevute dalle CCP durante o in relazione alle ispezioni in loco.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Le autorità competenti presentano*** al collegio regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, una relazione ***in merito ai*** risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, specificando anche se ***l'autorità competente*** ha intrapreso eventuali azioni correttive o ha comminato sanzioni***. Le autorità competenti trasmettono all'ESMA*** la relazione relativa a un anno civile entro il 30 marzo dell'anno civile successivo. Tale relazione è oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19 ***e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater)***, emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.";	4. ***L'ESMA presenta*** al collegio regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, una relazione ***che include le seguenti informazioni:***
	a) i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, specificando anche se

l'ESMA ha intrapreso eventuali azioni correttive o ha comminato sanzioni***; e***

b) un piano per le attività di vigilanza congiunte a norma dell'articolo 23 ter per l'anno civile successivo.

L'ESMA trasmette all'autorità competente della CCP e al collegio la relazione relativa a un anno civile entro il 30 marzo dell'anno civile successivo. Tale relazione è oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19, emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.";

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per stabilirne la frequenza, l'accuratezza e l'oggetto sostanziale in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, l'ESMA tiene conto dei risultati delle attività che il meccanismo di monitoraggio congiunto ha realizzato a norma dell'articolo 23 quater, nella misura in cui tali risultati siano pertinenti per la CCP oggetto di tale riesame e di tale valutazione.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
5. ***Le autorità competenti esigono*** che la CCP che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento adotti tempestivamente l'azione o le misure che la situazione richiede.	***"***5. ***L'ESMA esige*** che la CCP che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento adotti tempestivamente l'azione o le misure che la situazione richiede.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(16 bis) All'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento ***in materia di autorizzazione e vigilanza delle*** CCP stabilite sul proprio territorio e	***"***1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento ***per le*** CCP stabilite sul proprio territorio e

ne informa la Commissione e l'AESFEM.	ne informa la Commissione e l'AESFEM.*"*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

Adeguamenti in linea con i nuovi poteri conferiti all'ESMA (cfr. articolo 22 bis).

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 22 bis
	Poteri dell'ESMA
	1. L'ESMA è responsabile dello svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle CCP stabilite nell'Unione.
	2. L'ESMA assicura su base continuativa la conformità delle CCP stabilite nell'Unione agli articoli da 7 a 8, agli articoli da 14 a 17 ter, agli articoli 20, 21 e 24 e ai titoli IV e V.
	3. All'ESMA sono conferiti i poteri di vigilanza, indagine e applicazione necessari allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento.
	4. I poteri di cui al paragrafo 3 includono almeno i seguenti:
	a) autorizzare una CCP o un particolare servizio di compensazione o attività di strumenti finanziari o non finanziari;

b) vigilare sulla conformità della CCP ai requisiti sanciti dal presente regolamento e adottare decisioni in relazione agli articoli da 7 a 8, agli articoli da 14 a 17 ter, agli articoli 20, 21 e 24 e ai titoli IV e V;

c) avere accesso a qualsiasi documento o altro dato della CCP in una forma che l'ESMA ritenga pertinente per lo svolgimento dei suoi compiti e ricevere o prendere una copia di tali documenti o dati;

d) esigere o chiedere la fornitura di informazioni a qualsiasi persona collegata alla CCP e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona al fine di ottenere informazioni;

e) effettuare ispezioni o indagini in loco congiuntamente all'autorità competente della CCP;

f) chiedere ai revisori delle CCP autorizzate di fornire informazioni;

g) richiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o condotta che l'ESMA ritenga in contrasto con le disposizioni del presente regolamento o che possa determinare effetti negativi sulle attività transfrontaliere della CCP o produrre un eventuale impatto transfrontaliero;

h) richiedere la rimozione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di una CCP autorizzata;

i) comminare sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento;

j) pubblicare comunicazioni pubbliche; e

k) revocare l'autorizzazione della CCP o la sua autorizzazione per un determinato servizio o una particolare attività o classe di strumenti finanziari o contratti non finanziari. "

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quater) è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 22 ter
	Delega di compiti dall'ESMA alle autorità competenti
	1. Se necessario per l'adeguato svolgimento di un compito di vigilanza, l'ESMA può mediante decisione delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro in conformità agli orientamenti da essa pubblicati a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. In particolare, detti compiti di vigilanza specifici possono includere il potere di redigere domande di informazioni e di svolgere indagini e ispezioni in loco in conformità all'articolo 22 bis del presente regolamento.
	2. Prima di delegare un compito di cui al paragrafo 1, l'ESMA consulta la relativa autorità competente in merito a tutti gli aspetti seguenti:
	a) la portata del compito da delegare;
	b) il calendario per lo svolgimento del compito;
	c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e alla stessa destinate.
	3. L'ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli adeguati. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.
	4. Una delega dei compiti non ha effetti

sulla responsabilità dell'ESMA né limita la capacità di quest'ultima di realizzare e supervisionare l'attività delegata."

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i paragrafi*** 1 ***e 2 sono sostituiti dai seguenti***:	a) ***il paragrafo*** 1 ***è sostituito dal seguente***:

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ESMA svolge un ruolo di coordinamento tra le autorità competenti e tra i collegi al fine di:	1. ***Fatto salvo l'articolo 22 bis,*** l'ESMA svolge un ruolo di coordinamento tra le autorità competenti e tra i collegi al fine di:

Or. en

Motivazione

Le modifiche sono finalizzate ad allineare gli articoli all'introduzione del nuovo articolo 22 bis.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) valutare i rischi quando fornisce pareri alle autorità competenti a norma del paragrafo 2 sul rispetto da parte delle CCP dei requisiti di cui al presente regolamento, in particolare in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione, nonché formulare raccomandazioni sulle modalità di attenuazione di tali rischi da parte di una CCP.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8 e 14, dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e degli articoli 20 e 21, da 29 a 33, nonché 35, 36, 41 e 54, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione all'ESMA affinché formuli un proprio parere. ***Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all'ESMA affinché formuli un proprio parere prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.";***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 bis – paragrafi da 2 a 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;	b) i paragrafi ***2,*** 3 e 4 sono soppressi;

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 ter – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gruppi di vigilanza ***congiunti***	***Attività*** di vigilanza ***congiunte*** *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)*

Or. en

Motivazione

L'istituzione di gruppi di vigilanza congiunti può aver creato un ulteriore livello in un quadro di vigilanza già frammentato. Tuttavia, il loro valore dovrebbe essere preservato nel quadro delle attività di vigilanza congiunte. Unitamente a un più incisivo ruolo dell'ESMA e del collegio nella vigilanza delle CCP dell'Unione, le attività di vigilanza congiunte offriranno un maggior valore nella condivisione delle informazioni e nei compiti comuni dell'ESMA, del collegio e delle altre autorità competenti.

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Un gruppo di vigilanza congiunto è istituito per la vigilanza su*** ciascuna CCP autorizzata a norma dell'articolo 14***.*** ***Ciascun gruppo*** di vigilanza ***congiunto è composto da membri del personale dell'autorità competente della CCP, dell'***ESMA e ***dei membri del*** collegio ***di cui all'articolo 18, lettere c), g) e h). Anche altri membri*** del collegio ***possono chiedere di partecipare al gruppo di vigilanza congiunto. I gruppi di vigilanza congiunti operano sotto il coordinamento di un membro del personale dell'autorità competente designata***.	1. Ciascuna CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 ***è soggetta ad attività*** di vigilanza ***congiunte***. ***Dette attività sono coordinate dall'***ESMA e ***dal*** collegio ***nel contesto del processo di riesame e valutazione annuale, e sono aperte alla partecipazione di ciascun membro*** del collegio ***su base volontaria***.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 ter – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Tra i compiti di un gruppo*** di vigilanza ***congiunto rientrano***, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ***tutti i*** seguenti:	2. ***Le attività*** di vigilanza ***congiunte includono***, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ***tutte le*** seguenti:

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 ter – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire contributi alle autorità competenti, all'ESMA e ai collegi a norma dell'articolo 17 bis, paragrafi 2, 4 e 5, ***e*** dell'articolo 21, paragrafo 3;	a) fornire contributi alle autorità competenti, all'ESMA e ai collegi a norma dell'articolo 17 bis, paragrafi 2, 4 e 5, dell'articolo 21, paragrafo 3***, e dell'articolo 49, paragrafo 1 ter***;

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 ter – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***mantenere i contatti con le autorità competenti e i membri del collegio, se del caso***;	c) ***partecipare alle pertinenti valutazioni di vigilanza***;

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 ter – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***se l'autorità competente della CCP lo richiede, fornire assistenza a tale autorità nella*** valutazione ***del rispetto da parte della CCP dei requisiti di cui al presente regolamento***.	d) ***contribuire al processo di riesame e*** valutazione ***annuale realizzato dall'ESMA in conformità all'articolo 21, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'ESMA, con il contributo del collegio, può anche coordinare le attività di vigilanza congiunte in ambiti non previsti al momento del precedente riesame annuale, in particolare per valutare la conformità della CCP ai requisiti fissati dal presente regolamento nonché eventuali problemi rilevanti riguardanti la vigilanza che possono essere sorti dall'ultimo riesame.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'autorità competente della CCP*** è incaricata ***dell'istituzione di gruppi*** di vigilanza ***congiunti***.	3. ***L'ESMA*** è incaricata ***di stabilire e coordinare le attività*** di vigilanza ***congiunte***.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 quater – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) i rappresentanti delle banche centrali di emissione di valute diverse dall'euro in cui sono denominati i contratti derivati di cui all'articolo7 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Uno dei compiti principali del meccanismo di monitoraggio congiunto consiste nel monitorare l'applicazione dei requisiti sanciti dagli articoli 7 bis e 7 ter proposti. Tali requisiti riguardano talune categorie di contratti derivati denominati in euro e in zloty polacco. Pertanto, la partecipazione delle pertinenti banche centrali in quanto banche centrali di emissione è giustificata.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 quater – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) contribuisce allo sviluppo di valutazioni a livello di Unione della resilienza delle CCP incentrate sui rischi di liquidità relativi alle CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti;	c) contribuisce allo sviluppo di valutazioni a livello di Unione della resilienza delle CCP incentrate sui rischi ***di credito e i rischi operativi orizzontali nonché i rischi*** di liquidità relativi alle CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti;

Or. en

Motivazione

Per consentire al meccanismo di monitoraggio congiunto di avere una prospettiva olistica sui rischi che riguardano la compensazione centrale dell'Unione, oltre che sui rischi di liquidità, il meccanismo di monitoraggio congiunto dovrebbe altresì realizzare valutazioni dei rischi di credito e operativi a livello dell'Unione che riguardano le CCP, i partecipanti diretti e i clienti. Inoltre, il compito del meccanismo di monitoraggio congiunto in relazione all'identificazione del rischio di concentrazione dovrebbe includere aspetti supplementari dei

rischi di concentrazione che sono pertinenti per la compensazione centrale (cfr. sotto).

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 quater – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) individua i rischi di concentrazione, in particolare nella compensazione per i clienti, dovuti all'integrazione dei mercati finanziari dell'Unione, anche nel caso in cui più CCP, partecipanti diretti o clienti si avvalgano dei medesimi fornitori di servizi;	d) individua i rischi di concentrazione, in particolare nella compensazione per i clienti, dovuti all'integrazione dei mercati finanziari dell'Unione, anche nel caso in cui più CCP, partecipanti diretti o clienti si avvalgano dei medesimi fornitori di servizi***, dovuti al fatto che i clienti accedono alla stessa CCP attraverso diversi partecipanti diretti di detta CCP o dovuti al fatto che i clienti mantengono posizioni di grandi dimensioni in mercati di prodotti compensati dalla CCP***;

Or. en

Motivazione

Cfr. sopra.

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESMA, in cooperazione con gli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sui risultati delle sue	3. L'ESMA, in cooperazione con gli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto ***e, qualora lo ritenga necessario, previa consultazione delle autorità nazionali competenti***, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione

attività a norma del paragrafo 2.	una relazione annuale sui risultati delle sue attività a norma del paragrafo 2. ***Se del caso, detta relazione include raccomandazioni relative a possibili azioni da intraprendere a livello dell'Unione per far fronte ai rischi orizzontali identificati.***

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 23 quater – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ritiene che le autorità competenti non garantiscano il rispetto, da parte dei partecipanti diretti e dei clienti, dell'obbligo di cui all'articolo 7 bis;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tenuto conto del fatto che le modifiche introdotte in relazione all'articolo 7 bis e in relazione al ruolo dell'ESMA nel quadro di vigilanza, nonché per quanto riguarda l'attuazione della relazione annuale d'attività, la lettera a) del presente articolo dovrebbe essere eliminata.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora si tenga una riunione a seguito di una situazione d'emergenza come specificato al paragrafo 1, lettera d), il presidente invita sempre le pertinenti

banche centrali di emissione a partecipare a tale riunione.

Or. en

Motivazione

Gli sviluppi nei mercati finanziari potrebbero avere conseguenze sull'assolvimento delle responsabilità delle pertinenti banche centrali di emissione, che dovrebbe pertanto essere sempre invitate a partecipare alle riunioni di coordinamento del comitato di vigilanza delle CCP in risposta a tali emergenze.

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 24 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***al*** paragrafo 2***, lettera d), il punto ii)*** è ***sostituito dal seguente***:	a) ***il*** paragrafo 2 è ***così modificato***:

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a – punto i (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 24 bis – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 24 bis – paragrafo 2 – lettere e ed f (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii) sono aggiunte le seguenti lettere:
	e) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei tre partecipanti diretti con i contributi di maggiori dimensioni, calcolati su base aggregata su un periodo di un anno, al fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del presente regolamento, di ciascuna delle CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 o riconosciute in conformità all'articolo 25 del presente regolamento, senza diritto di voto;
	f) la BCE, nel quadro dei compiti di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico a essa conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, senza diritto di voto;"

Or. en

Motivazione

La partecipazione delle autorità di vigilanza nazionali e della BCE al comitato di vigilanza delle CCP sosterrà l'identificazione e la risoluzione dei rischi derivanti dal nesso tra banche e CCP.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera c – punto ii
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 24 bis – paragrafo 7 – lettera b quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
b quater) prepara progetti di ***pareri*** per l'adozione da parte del consiglio delle	b quater) prepara progetti di ***decisioni*** per l'adozione da parte del consiglio delle

autorità di vigilanza ***conformemente*** agli articoli ***17 e*** 17 ter, ***nonché progetti di decisioni di convalida a norma dell'articolo 49***;"	autorità di vigilanza ***in relazione*** agli articoli ***7, 8, da 14 a*** 17 ter, ***20, 21 e 24 e ai titoli IV e V del presente regolamento***;"

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 24 bis – paragrafo 7 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	ii bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"promuove le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento:	"promuove le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento:
i) sulle pertinenti attività ***di vigilanza e sulle decisioni che sono state adottate*** dalle autorità competenti di cui all'articolo 22 nell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in ordine all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP stabilite nel loro territorio;	i) sulle pertinenti attività ***intraprese*** dalle autorità competenti di cui all'articolo 22 nell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in ordine all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP stabilite nel loro territorio;
ii) ***sui progetti di decisione sottoposti da un'autorità competente all'Aesfem conformemente all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma;***	ii) sui pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14 o dei loro partecipanti diretti;
iii) sui progetti di decisione sottoposti volontariamente da un'autorità competente all'Aesfem conformemente all'articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma;	***iii) sui progetti di decisioni presentati dall'ESMA in conformità alla lettera b quater;";***
iv) sui pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza	

delle CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14 o dei loro partecipanti diretti;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 24 ter – paragrafi 1 e 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(20 bis) all'articolo 24 ter, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Per quanto riguarda le ***decisioni da adottare a norma degli*** articoli 41, 44, 46, 50 e 54 in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP consulta le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. La risposta è ricevuta entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo ai progetti di decisioni a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP prende debitamente in esame ***le modifiche proposte*** dalle banche centrali di emissione.	"1. Per quanto riguarda le ***valutazioni di vigilanza effettuate in relazione agli*** articoli 41, 44, 46, ***49,*** 50 e 54 ***e le decisioni da adottare a norma di tali articoli*** in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP consulta le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. La risposta è ricevuta entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo ai progetti di ***valutazioni concernenti i progetti di*** decisioni a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP prende debitamente in esame ***la risposta*** dalle banche centrali di emissione.
2. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP non tenga conto, nel suo progetto di decisione, ***delle modifiche proposte da*** una	2. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP non tenga conto, nel suo progetto di ***valutazione o di*** decisione, ***della risposta***

banca centrale di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP ne informa la banca centrale di emissione interessata, per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto ***delle modifiche proposte da*** tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da ***tali modifiche***. Il comitato di vigilanza delle CCP presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le ***modifiche proposte dalle*** banche centrali di emissione e le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto unitamente al suo progetto di decisione.	***di*** una banca centrale di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP ne informa la banca centrale di emissione interessata, per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto ***della risposta di*** tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da ***tale risposta***. Il comitato di vigilanza delle CCP presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le ***risposte delle*** banche centrali di emissione e le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto unitamente al suo progetto di decisione.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

L'emendamento mira a modificare la formulazione dell'articolo che fa riferimento alle "valutazioni" e non soltanto alle decisioni, tenuto conto del fatto che gli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 del regolamento EMIR non fanno riferimento ad alcuna procedura decisionale specifica e considerando che non tutte le valutazioni di vigilanza e le relative procedure possono sfociare in decisioni formali del comitato di vigilanza della CCP. L'obiettivo è garantire una collaborazione sufficiente con le banche centrali di emissioni in ambiti concernenti i margini, i controlli dei rischi di liquidità, le garanzie nonché gli accordi di regolamento o gli accordi di interoperabilità per tutte le pertinenti attività e procedure di vigilanza.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera d
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'Aesfem conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6.	7. L'Aesfem conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. ***Detti accordi stabiliscono altresì le procedure per la collaborazione tra***

l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi per quanto concerne la formulazione e la preparazione dei piani di risanamento e di risoluzione." ;

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una CCP è dotata di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposta e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili. Una CCP non è né diventa un partecipante diretto, un cliente, né conclude accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto al fine di svolgere attività di compensazione presso una CCP.";	1. Una CCP è dotata di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposta e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili. ***Fatti salvi gli accordi di interoperabilità,*** una CCP non è né diventa un partecipante diretto, un cliente, né conclude accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto al fine di svolgere attività di compensazione presso una CCP.";

Or. en

Motivazione

Cfr. corrispondente considerando 21.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 26 – paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	(25 bis) l'articolo 26, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:
"8. Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione dell'autorità competente.	"8. Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione ***dell'ESMA e*** dell'autorità competente ***della CCP****."*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(25 ter) L'articolo 27, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Le CCP stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.	"'3. Le CCP stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione ***dell'ESMA,*** dell'autorità competente ***delle CCP*** e dei revisori i verbali delle riunioni.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 28

Testo in vigore	*Emendamento*
	(25 quater) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
Articolo 28	Articolo 28
Comitato dei rischi	Comitato dei rischi
"1. La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto Le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi.	'"1. La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto ***L'ESMA e*** le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi.
2. La CCP stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.	2. La CCP stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.
3. Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le	3. Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le

misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l'esternalizzazione di funzioni. Il comitato dei rischi informa tempestivamente il consiglio di qualsiasi nuovo rischio che incide sulla resilienza della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. È compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP.»;	misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l'esternalizzazione di funzioni. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. È compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP.»;
4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.	4. Fatto salvo il diritto ***dell'ESMA e*** delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.
5. La CCP informa immediatamente l'autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l'autorità competente dei settori in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.	5. La CCP informa immediatamente ***l'ESMA,*** l'autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l'autorità competente dei settori in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(25 quinquies) l'articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
1. Le CCP conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto del presente regolamento.	***"***1. Le CCP conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere ***all'ESMA e*** all'autorità competente di controllare il rispetto del presente regolamento.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 30

Testo in vigore	*Emendamento*
	(25 sexies) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
Articolo 30	***"***Articolo 30
Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate	Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate
1. ***L'autorità competente*** concede l'autorizzazione a una CCP solo qualora abbia ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.	1. ***L'ESMA*** concede l'autorizzazione a una CCP solo qualora abbia ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.
2. ***L'autorità competente*** rifiuta di	2. ***L'ESMA*** rifiuta di autorizzare una CCP

autorizzare una CCP se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.	se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.
3. Quando esistono stretti legami tra la CCP e altre persone fisiche o giuridiche, ***l'autorità competente*** rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.	3. Quando esistono stretti legami tra la CCP e altre persone fisiche o giuridiche, ***l'ESMA*** rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
4. Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, ***l'autorità competente*** adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell'autorizzazione alla CCP.	4. Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, ***l'ESMA*** adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell'autorizzazione alla CCP.
5. ***L'autorità competente*** rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.	5. ***L'ESMA*** rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) L'articolo 31 è così modificato:	***soppresso***
a) Al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:	
L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica e condivide le informazioni con l'ESMA e il collegio.	
Entro sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e fatto salvo il caso di estensione in conformità con il presente articolo ("periodo di valutazione"), l'autorità competente effettua la valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 ("valutazione"). Durante il periodo di valutazione il collegio emette un parere a norma dell'articolo 19 e l'ESMA emette un parere a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.";	
b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:	
"Durante il periodo di valutazione l'autorità competente, l'ESMA e il collegio possono, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.";	

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 31

Testo in vigore	*Emendamento*
	(26 bis) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:
Articolo 31	***"***Articolo 31
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti	Informazioni da trasmettere ***all'ESMA e*** alle autorità competenti
1. La controparte centrale informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e ***le*** trasmette tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma.	1. La controparte centrale informa ***l'ESMA e*** la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e trasmette ***all'ESMA*** tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma.
Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, ***l'autorità competente*** adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato del consiglio.	Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, ***l'ESMA*** adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato del consiglio.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una CCP in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la CCP divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») ne dà previa notifica scritta all'autorità competente della CCP nella quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l'entità della partecipazione prevista e le	2. Qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una CCP in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la CCP divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») ne dà previa notifica scritta ***all'ESMA e*** all'autorità competente della CCP nella quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l'entità della partecipazione

informazioni pertinenti di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un'impresa figlia.

L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L'autorità competente ***dispone di un massimo di*** sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 32, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), ***per effettuare*** la valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 («valutazione»). ***L'autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del*** periodo di valutazione ***al momento del ricevimento della notifica***.

3. Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente ***può***, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare ***l'ESMA e*** l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un'impresa figlia.

L'ESMA comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica ***e condivide le informazioni con*** l'autorità competente ***e con il collegio***.

Entro sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 32, paragrafo 4***, e fatto salvo il caso di estensione in conformità al presente articolo*** («periodo di valutazione»), ***l'ESMA effettua*** la valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 («valutazione»). ***Durante il*** periodo di valutazione ***il collegio emette un parere a norma dell'articolo 19 conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.";***

3. Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente***, l'ESMA e il collegio possono***, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte ***dell'autorità competente*** e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione.	Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte ***dell'ESMA*** e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione.
4. ***L'autorità competente*** può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore:	4. ***L'ESMA*** può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore:
a) risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all'Unione; o	a) risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all'Unione; o
b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (17), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.	b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (17), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.
5. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, ***l'autorità competente***, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. ***L'autorità competente*** ne informa il collegio di cui all'articolo 18. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. ***Gli Stati membri possono*** comunque ***autorizzare l'autorità competente a*** rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.	5. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, ***l'ESMA***, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. ***L'ESMA*** ne informa ***l'autorità competente e*** il collegio di cui all'articolo 18. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. ***L'ESMA può*** comunque rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.
6. Il progetto di acquisizione è da	6. Il progetto di acquisizione è da

considerarsi approvato se ***l'autorità competente*** non si oppone al progetto di acquisizione entro il periodo di valutazione.	considerarsi approvato se ***l'ESMA*** non si oppone al progetto di acquisizione entro il periodo di valutazione.
7. ***L'autorità competente*** può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.	7. ***L'ESMA*** può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.
8. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 32 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) all'articolo 32, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"La valutazione dell'autorità competente relativa alla notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19 e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.";	

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 32

Testo in vigore	*Emendamento*
	(27 bis) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:
Articolo 32	***"***Articolo 32
Valutazione	Valutazione
1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, ***l'autorità competente*** valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:	***"***1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, ***l'ESMA*** valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:
a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;	a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della CCP;	b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della CCP;
c) se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;	c) se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;
d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe	d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe

aumentarne il rischio.	aumentarne il rischio.
Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, ***l'autorità competente*** presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l'acquisizione.	Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, ***l'ESMA*** presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l'acquisizione.
Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, ***l'autorità competente*** presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.	Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, ***l'ESMA*** presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.
La valutazione dell'autorità competente relativa alla notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19.	La valutazione dell'autorità competente relativa alla notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19.
2. ***Le autorità competenti possono*** opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.	2. ***L'ESMA può*** opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.
3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire ***e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato***.	3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire.
4. ***Gli Stati membri pubblicano*** l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. ***Gli Stati membri*** non ***richiedono***	4. ***L'ESMA pubblica*** l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire ***all'ESMA e*** alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. ***L'ESMA*** non ***richiede*** informazioni che

informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. In deroga all'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa CCP, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6. Le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a) un'altra CCP, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

b) l'impresa madre di un'altra CCP, di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

c) una persona fisica o giuridica che controlla un'altra CCP, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.

7. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione

non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. In deroga all'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, quando ***all'ESMA e*** all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa CCP, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6. ***L'ESMA e*** le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a) un'altra CCP, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

b) l'impresa madre di un'altra CCP, di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

c) una persona fisica o giuridica che controlla un'altra CCP, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.

7. ***L'ESMA e*** le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. ***L'ESMA e*** le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni

dell'autorità competente che ha autorizzato la CCP alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.	essenziali. Nella decisione ***dell'ESMA*** che ha autorizzato la CCP alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi ***dall'ESMA o*** dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 1, la lettera i) del primo comma è sostituita dalla seguente:
i) il prestatore di servizi collabori con ***l'autorità competente*** in merito alle attività esternalizzate;	i) il prestatore di servizi collabori con ***l'ESMA*** in merito alle attività esternalizzate;

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2 decies

Testo della Commissione	*Emendamento*
La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata ***dall'autorità competente***. La decisione ***dell'autorità competente*** è oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19 ***e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b quater),*** emesso secondo la	La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata ***dall'ESMA***. La decisione ***dell'ESMA*** è oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19 emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.";

procedura di cui all'articolo 17 ter.";

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. L'autorità competente impone alla CCP di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.	***2. L'ESMA*** impone alla CCP di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per	1. Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per

garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta. Tali criteri assicurano che le CCP o le stanze di compensazione non possano essere, direttamente o indirettamente, partecipanti diretti della CCP.";	garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta. ***Fatti salvi gli accordi di interoperabilità,*** tali criteri assicurano che le CCP o le stanze di compensazione non possano essere, direttamente o indirettamente, partecipanti diretti della CCP.";

Or. en

Motivazione

Cfr. considerando 21.

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 37 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente di una CCP che accetta controparti non finanziarie ***riesamina periodicamente tali accordi*** e presenta una relazione ***all'ESMA*** e al collegio in merito alla loro adeguatezza.	***L'ESMA riesamina periodicamente gli accordi introdotti da*** una CCP che accetta controparti non finanziarie e presenta una relazione ***all'autorità competente della CCP*** e al collegio in merito alla loro adeguatezza.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29 – lettera c
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 37 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Previa consultazione dell'ABE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi da prendere in considerazione nello stabilire i criteri di ammissione di cui al paragrafo 1.	Previa consultazione dell'ABE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi da prendere in considerazione nello stabilire i criteri di ammissione di cui al paragrafo 1 ***e i requisiti di partecipazione per accettare le controparti non finanziarie come partecipanti diretti a norma del paragrafo 1 bis***.

Or. en

Motivazione

Il mandato dell'ESMA di elaborare i pertinenti progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbe essere esteso anche all'accesso diretto delle controparti non finanziarie a una CCP. Il profilo di liquidità di questi tipi di controparti dovrebbe essere valutato con maggiore accuratezza da una CCP, specialmente laddove esse siano in grado di sostenere tempestivamente possibili incrementi dei requisiti di margine o dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, finanche in condizioni di stress di mercato.

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'articolo 38 è così modificato:	***soppresso***
a) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:	
"I partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione e i clienti che prestano servizi di compensazione informano i loro clienti in modo chiaro e	

trasparente delle modalità di funzionamento dei modelli di margine della CCP, anche in situazioni di stress, e forniscono loro una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali possono essere soggetti in scenari diversi. Ciò comprende sia i margini richiesti dalla CCP che gli eventuali margini aggiuntivi richiesti dai partecipanti diretti e dai clienti che prestano essi stessi servizi di compensazione.";

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8. "I partecipanti diretti della CCP e i clienti che forniscono servizi di compensazione informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione delle procedure di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.";

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 38

Testo in vigore	*Emendamento*
	(30 bis) L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

Articolo 38	***"***Articolo 38
Trasparenza	Trasparenza
1. Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l'accesso separato ai servizi specifici forniti.	"1. Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l'accesso separato ai servizi specifici forniti.
Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.	Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni ***all'ESMA e*** alle autorità competenti.
2. Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.	2. Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.
3. Le CCP comunicano ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti.	3. Le CCP comunicano ***all'ESMA,*** ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti.
Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata.	Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata.
4. Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all'articolo 7.	4. Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all'articolo 7.
5. Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui l'autorità competente***, previa consultazione dell'AESFEM***, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa	5. Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui ***l'ESMA, sentita*** l'autorità competente, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia

rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

6. Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza e i risultati della simulazione non sono vincolanti.

7. Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni:

a) spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;

b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui queste ipotesi non sono più valide;

c) sono documentate.

8. I partecipanti diretti della CCP informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione delle procedure di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.

alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

6. Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza e i risultati della simulazione non sono vincolanti.

7. Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni:

a) spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;

b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui queste ipotesi non sono più valide;

c) sono documentate.

8. ***I partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione e i clienti che prestano servizi di compensazione informano i loro clienti in modo chiaro e trasparente delle modalità di funzionamento dei modelli di margine della CCP, anche in situazioni di stress, e forniscono loro una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali potrebbero essere soggetti in scenari diversi. Tale simulazione comprende sia i margini richiesti dalla CCP che gli eventuali margini aggiuntivi richiesti dai partecipanti diretti e dai clienti che prestano essi stessi servizi di compensazione.";***

Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti che prestano servizi di

compensazione e ai clienti che prestano servizi di compensazione tutte le informazioni da essi richieste per ottemperare alle disposizioni di cui al primo comma, salvo che tali informazioni siano già state fornite in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo. Su richiesta di uno dei loro partecipanti diretti che prestano servizi di compensazione e dei loro clienti che prestano servizi di compensazione, le CCP trasmettono senza indugio tali informazioni.

9. I partecipanti diretti della CCP ***e i clienti che prestano servizi di compensazione*** informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione delle procedure di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.

10. L'ESMA, in consultazione con l'ABE e il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni da segnalare a norma del presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

The development of draft regulatory technical standards in relation to transparency requirements applicable to CCPs and client clearing service providers would considerably enhance the standardisation and the quality of such disclosures. These draft regulatory technical standards would also ensure effective interaction between CCPs and client clearing service providers concerning their respective margin practices disclosure responsibilities. Furthermore, ongoing international work under the auspices of the Basel Committee on Banking Supervision, the Bank for International Settlements' Committee on Payments and Market Infrastructures and the International Organization of Securities Commissions may result in further elaborations with respect to margin transparency, in particular the elements referred to in paragraphs 6 to 8 of Article 38 of EMIR.

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli sono convalidati ***dall'autorità competente*** e soggetti a un parere conformemente all'articolo 19 ***e a un parere dell'ESMA conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso*** conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.	2. Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli sono convalidati ***dall'ESMA*** e soggetti a un parere conformemente all'articolo 19 conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite. A tal fine le CCP prendono in considerazione il potenziale impatto delle proprie riscossioni e dei propri pagamenti dei margini infragiornalieri sulla posizione di liquidità dei loro partecipanti. ***Le CCP si adoperano al massimo della loro capacità al fine di non detenere richieste di margini di variazione infragiornalieri una volta ricevuti tutti i pagamenti dovuti.";***	3. Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite. A tal fine le CCP prendono in considerazione il potenziale impatto delle proprie riscossioni e dei propri pagamenti dei margini infragiornalieri sulla posizione di liquidità dei loro partecipanti.

Or. en

Motivazione

La frase dovrebbe essere soppressa. L'espressione "si adoperano al massimo della loro capacità" non è chiara e crea grande incertezza giuridica. Inoltre, l'articolo già include l'obbligo, per le CCP, di tenere conto dell'impatto che le richieste di margini infragiornalieri possono avere sulle posizioni di liquidità dei loro partecipanti, e i requisiti di margine sono già disciplinati dal presente articolo e dal relativo regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione.

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento almeno dei due	"Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento almeno dei due

soggetti, ***compresi*** partecipanti diretti o fornitori di liquidità, nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni.";	soggetti, ***ossia o*** partecipanti diretti o fornitori di liquidità, nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni.";

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che l'obbligo per le CCP di essere preparate a coprire l'inadempimento dei due soggetti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni riguarda i partecipanti diretti e i fornitori di liquidità ma non altre infrastrutture dei mercati finanziari come le CCP interoperabili.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le CCP accettano garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Le CCP possono accettare garanzie pubbliche o garanzie di banche pubbliche o di banche commerciali, purché siano disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione di cui all'articolo 41. Se le garanzie bancarie sono fornite a una CCP, quest'ultima ne tiene conto nel calcolare la sua esposizione verso la banca che è anche un partecipante diretto. Le CCP applicano al valore delle attività e alle garanzie adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di	1. Le CCP accettano garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Le CCP possono accettare garanzie pubbliche o garanzie di banche pubbliche o di banche commerciali, ***anche senza garanzie reali per le controparti non finanziarie,*** purché siano disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione di cui all'articolo 41. Se le garanzie bancarie sono fornite a una CCP, quest'ultima ne tiene conto nel calcolare la sua esposizione verso la banca che è anche un partecipante diretto. Le CCP applicano al valore delle attività e alle garanzie adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di

un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare. Nel rivedere il livello degli scarti di garanzia che applica alle attività che accettano come garanzia reale, le CCP tengono conto di eventuali effetti prociclici di tali revisioni.";	liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare. Nel rivedere il livello degli scarti di garanzia che applica alle attività che accettano come garanzia reale, le CCP tengono conto di eventuali effetti prociclici di tali revisioni.";

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) è inserito il seguente paragrafo:
	1 bis. Fino a ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] e all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende la vigenza delle misure temporanee (introdotte durante la crisi energetica) consentendo l'utilizzo di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali, in taluni casi sino all'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di dare certezza ai mercati per quanto concerne l'accettazione delle garanzie reali.

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 3, la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:
c) le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie ai sensi del paragrafo 1.	***"***c) le condizioni alle quali le garanzie ***pubbliche, le garanzie di banche pubbliche e le garanzie*** di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie ai sensi del paragrafo 1. ***Nel momento in cui specifichi tali condizioni, l'ESMA stabilisce una norma minima per l'accettazione e lascia alla CCP la decisione in merito al livello di garanzie reali di tali garanzie sulla base della sua valutazione dei rischi, inclusa la possibilità che tali garanzie siano prive di garanzie reali se del caso, fatti salvi gli opportuni limiti di concentrazione, i requisiti in materia di qualità del credito e i rigorosi requisiti relativi al rischio di correlazione sfavorevole."***

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(33 bis) l'articolo 48, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Se ritiene che il partecipante diretto non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future, la CCP informa prontamente l'autorità competente prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate. ***L'autorità competente*** comunica prontamente l'informazione ***all'AESFEM,*** ai membri interessati del SEBC e all'autorità competente per la vigilanza del partecipante diretto	"3. Se ritiene che il partecipante diretto non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future, la CCP informa prontamente ***l'ESMA e*** l'autorità competente prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate. ***L'ESMA*** comunica prontamente l'informazione ai membri interessati del SEBC e all'autorità competente per la vigilanza del partecipante diretto

inadempiente.	inadempiente.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano ***la loro autorità competente e*** l'ESMA dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 sexies prima di adottare modifiche significative ai modelli.	La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano l'ESMA dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 sexies prima di adottare modifiche significative ai modelli ***e ai parametri***.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I modelli adottati, compresa ogni modifica significativa agli stessi, sono oggetto di un parere del collegio conformemente al presente articolo.	I modelli ***e i parametri*** adottati, compresa ogni modifica significativa agli stessi, sono oggetto di un parere del collegio conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora intenda adottare modifiche ***significative*** dei modelli di cui al paragrafo 1, una CCP presenta una domanda di ***autorizzazione*** per tali modifiche in formato elettronico tramite la banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 7, nella quale la domanda è immediatamente condivisa con ***l'autorità competente della CCP,*** l'ESMA e il collegio. La CCP acclude alla propria domanda una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare.	Qualora intenda adottare modifiche dei modelli ***e dei parametri*** di cui al paragrafo 1, una CCP presenta una domanda di ***convalida*** per tali modifiche in formato elettronico tramite la banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 7, nella quale la domanda è immediatamente condivisa l'ESMA e il collegio. La CCP acclude alla propria domanda una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a

Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ritiene che la modifica dei modelli di cui al paragrafo 1 che intende adottare non sia significativa ai sensi del paragrafo 1 octies, la CCP chiede che la domanda sia oggetto di una procedura di non obiezione ai sensi del paragrafo 1 ter. ***In tal caso la CCP può iniziare ad applicare tale modifica prima della decisione dell'autorità competente della CCP e dell'ESMA a norma del paragrafo 1 ter.***	Se ritiene che la modifica dei modelli ***e dei parametri*** di cui al paragrafo 1 che intende adottare non sia significativa ai sensi del paragrafo 1 octies, la CCP chiede che la domanda sia oggetto di una procedura di non obiezione ai sensi del paragrafo 1 ter.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 bis – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ***l'autorità competente della CCP, in cooperazione con*** l'ESMA***,*** accusa il ricevimento della domanda confermando alla CCP che la domanda contiene i documenti necessari. Qualora ***uno di tali soggetti*** concluda che la domanda non contiene i documenti necessari, la domanda è respinta.	Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accusa il ricevimento della domanda confermando alla CCP che la domanda contiene i documenti necessari. Qualora ***l'ESMA*** concluda che la domanda non contiene i documenti necessari, la domanda è respinta.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza

delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 ter – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 1 bis, terzo comma, ***l'autorità competente e*** l'ESMA ***valutano*** se la modifica proposta si qualifica come una modifica significativa ai sensi del paragrafo 1 octies. Se ***uno di tali soggetti*** conclude che la modifica soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 1 octies, la domanda è valutata a norma dei paragrafi 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies e ***l'autorità competente della CCP, in cooperazione con*** l'ESMA***,*** ne informa per iscritto la CCP richiedente.	Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 1 bis, terzo comma, l'ESMA***, dopo aver considerato il contributo del collegio, valuta*** se la modifica proposta si qualifica come una modifica significativa ai sensi del paragrafo 1 octies. Se ***l'ESMA*** conclude che la modifica soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 1 octies, la domanda è valutata a norma dei paragrafi 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies e l'ESMA ne informa per iscritto la CCP richiedente.

Or. en

Motivazione

La modifica è finalizzata a tenere conto del fatto che l'ESMA diventerà l'autorità di vigilanza delle CCP dell'Unione. Per ulteriori dettagli vedasi la motivazione.

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 quater – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quater. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 1 bis, terzo comma:	1 quater. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 1 bis, terzo comma***, l'ESMA effettua una valutazione dei rischi in relazione alla modifica significativa e adotta una decisione, e***

	presenta la propria relazione all'autorità competente della CCP e al collegio.
	Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione e della decisione dell'ESMA, il collegio adotta un parere conformemente all'articolo 19 e lo trasmette all'ESMA e l'ESMA adotta la sua decisione, tenendo conto del parere del collegio.
	Qualora l'ESMA decida di non convalidare la modifica, la domanda di convalida della CCP è respinta.

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 quater – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'autorità competente effettua una valutazione dei rischi in relazione alla modifica significativa e presenta la propria relazione all'ESMA e al collegio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 quater – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'ESMA effettua una valutazione dei rischi in relazione alla modifica significativa e presenta la propria relazione all'autorità competente della	***soppresso***

CCP e al collegio.

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 quinquies. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 1 quater, l'autorità competente della CCP e l'ESMA adottano ciascuna una decisione, tenendo conto di tali relazioni, e si informano reciprocamente in merito alla decisione adottata. Se una di esse non ha convalidato la modifica, la convalida è rifiutata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera a
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 sexies. Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1 quinquies, ***l'autorità competente e*** l'ESMA ***comunicano*** per iscritto alla CCP se la convalida è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.	1 sexies. Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1 quinquies, l'ESMA ***comunica*** per iscritto alla CCP se la convalida è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 septies. La CCP non può adottare alcuna modifica significativa dei modelli di cui al paragrafo 1 prima di ottenere le convalide da parte ***della propria autorità competente e*** dell'ESMA. ***L'autorità competente, di concerto con*** l'ESMA**,** può consentire un'adozione provvisoria di una modifica significativa di tali modelli, prima delle loro convalide in casi debitamente giustificati dovuti a una situazione di emergenza di cui all'articolo 24 del presente regolamento. Tale modifica temporanea dei modelli è consentita soltanto per un determinato periodo di tempo specificato ***congiuntamente dall'autorità competente della CCP e*** dall'ESMA. Trascorso tale periodo, la CCP non è autorizzata a utilizzare tale modifica del modello fatto salvo il caso in cui sia stata approvata a norma dei paragrafi 1 bis, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies.	1 septies. La CCP non può adottare alcuna modifica significativa dei modelli ***e dei parametri*** di cui al paragrafo 1 prima di ottenere le convalide da parte dell'ESMA. L'ESMA può consentire un'adozione provvisoria di una modifica significativa di tali modelli, prima delle loro convalide in casi debitamente giustificati dovuti a una situazione di emergenza di cui all'articolo 24 del presente regolamento. Tale modifica temporanea dei modelli è consentita soltanto per un determinato periodo di tempo specificato dall'ESMA. Trascorso tale periodo, la CCP non è autorizzata a utilizzare tale modifica del modello fatto salvo il caso in cui sia stata approvata a norma dei paragrafi 1 bis, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 octies

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 octies. Una modifica è considerata significativa se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:	***soppresso***
a) la modifica comporta una diminuzione o un aumento superiore al	

15 % del totale delle risorse finanziarie prefinanziate, compresi i requisiti in materia di margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e gli interessi propri in gioco;

b) la struttura, gli elementi strutturali o i parametri del margine del modello di margine sono modificati oppure un modulo di margine è introdotto, eliminato o modificato in modo tale da comportare una diminuzione o un aumento di tale modulo di margine superiore al 15 % a livello di CCP;

c) la metodologia utilizzata per calcolare le compensazioni di portafoglio è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento superiore al 10 % dei requisiti totali in materia di margini per tali strumenti finanziari;

d) la metodologia per definire e calibrare gli scenari delle prove di stress ai fini della determinazione delle esposizioni in relazione al fondo di garanzia in caso di inadempimento è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento superiore al 20 % di un fondo di garanzia in caso di inadempimento o superiore al 50 % di ogni singolo contributo a detto fondo;

e) la metodologia applicata per valutare il rischio di liquidità e monitorare il rischio di concentrazione è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento del fabbisogno stimato di liquidità in qualsiasi valuta superiore al 20 % o del fabbisogno totale di liquidità superiore al 10 %;

f) la metodologia applicata per valutare le garanzie reali, calibrare lo scarto di garanzia o fissare limiti di concentrazione è modificata in maniera tale che il valore totale delle garanzie non in contanti diminuisca o aumenti di oltre il 10 %; a condizione che la modifica proposta dalla CCP non soddisfi i criteri per l'estensione dell'autorizzazione della

CCP di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

g) si verifica qualsiasi altra modifica dei modelli che possa avere un effetto sostanziale sul rischio complessivo della CCP.";

Or. en

Motivazione

Sostituito dal paragrafo 1 octies sotto.

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1 octies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 octies bis. Le modifiche ai parametri che derivano da fattori esterni o che rientrano in una gamma predefinita, qualora tali modifiche o tale gamma per ricalibrare un modello siano parte del modello o della metodologia approvata e convalidata a norma del presente articolo, non sono considerate modifiche ai modelli e ai parametri e non richiedono una convalida ai sensi del presente articolo.

Or. en

Motivazione

È introdotto un nuovo paragrafo per specificare che per le modifiche di ordinaria amministrazione non è necessario attenersi alla procedura di approvazione completa. L'esclusione della procedura di approvazione per le modifiche minori fa parte della pratica attuale delle CCP in conformità al regolamento EMIR e consente di evitare di gravare sulle autorità competenti con procedure burocratiche.

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera b
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 1g ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1g ter. Una modifica è considerata significativa se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
	a) la modifica comporta una diminuzione o un aumento superiore al 15% del totale delle risorse finanziarie prefinanziate, compresi i requisiti in materia di margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e gli interessi propri in gioco;
	b) la metodologia per definire e calibrare gli scenari delle prove di stress ai fini della determinazione delle esposizioni in relazione al fondo di garanzia in caso di inadempimento è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento superiore al 20 % di un fondo di garanzia in caso di inadempimento o superiore al 50 % di ogni singolo contributo a detto fondo;
	c) la metodologia applicata per valutare il rischio di liquidità e monitorare il rischio di concentrazione è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento del fabbisogno stimato di liquidità in qualsiasi valuta superiore al 20 % o del fabbisogno totale di liquidità superiore al 20 %;
	d) la metodologia applicata per valutare le garanzie reali o calibrare lo scarto di garanzia è modificata in maniera tale che il valore totale delle garanzie diminuisca o aumenti di oltre il 20 %;
	e) si verifica qualsiasi altra modifica dei modelli che possa avere un effetto sostanziale sul rischio complessivo della CCP.";

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera c
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In stretta cooperazione con il SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano l'elenco dei documenti necessari che corredano una domanda di convalida ai sensi del paragrafo 1 bis, così come le informazioni che tali documenti contengono al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.	In stretta cooperazione con il SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano***:***
	a) l'elenco dei documenti necessari che corredano una domanda di convalida ai sensi del paragrafo 1 bis, così come le informazioni che tali documenti contengono al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento***; e***
	b) gli elementi e gli indicatori di valutazione al fine di decidere se un effetto sul rischio complessivo della CCP sia da considerarsi rilevante a norma del paragrafo 1 octies, lettera g).

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 49 – comma 7 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) è aggiunto il seguente paragrafo:
	"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 82 al fine di integrare il presente regolamento, specificando eventuali modifiche all'elenco delle condizioni che definiscono una modifica significativa enumerate al paragrafo 1 octies laddove tale modifica non si traduca in un maggior rischio per la CCP.";

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'articolo 54, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:	***soppresso***
1. Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle CCP interessate. Le autorità competenti delle CCP chiedono il parere dell'ESMA, conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e del collegio, conformemente all'articolo 19, emessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.";	

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 54

Testo in vigore	*Emendamento*
	(35 bis) L'articolo 54 è sostituito dal seguente:
Articolo 54	Articolo 54
Approvazione degli accordi di interoperabilità	Approvazione degli accordi di interoperabilità
1. Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare ***delle autorità competenti delle CCP interessate***. ***Si applica*** la procedura di cui all'articolo 17.	***"***1. Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare ***dell'ESMA***. ***L'ESMA chiede il parere del collegio in conformità all'articolo 19 ed emesso secondo*** la procedura di cui all'articolo 17 ***ter***.
2. Le autorità competenti approvano l'accordo di interoperabilità soltanto se le CCP coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell'articolo 17 o sono riconosciute a norma dell'articolo 25 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti stabiliti dall'articolo 52, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.	***L'ESMA valuta se le CCP autorizzate e riconosciute che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già dispongono di accordi di interoperabilità debbano essere soggette al presente articolo, e comunica la sua decisione per iscritto alle CCP pertinenti entro sessanta giorni lavorativi a partire da... [data di entrata in vigore del presente regolamento].***
3. Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, ***l'autorità competente*** trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi ***alle altre autorità competenti e*** alle CCP interessate. ***Informa anche l'AESFEM, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell'approvazione dell'accordo di interoperabilità. Il parere dell'AESFEM è messo a disposizione di tutte le CCP interessate. Se il parere dell'AESFEM***	***2. L'ESMA approva*** l'accordo di interoperabilità soltanto se le CCP coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell'articolo 17 o sono riconosciute a norma dell'articolo 25 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti stabiliti dall'articolo 52, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento

differisce dalla valutazione dell'autorità competente interessata, tale autorità competente riesamina la sua posizione alla luce del parere dell'AESFEM.	regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.
4. Entro il 31 dicembre 2012 ***l'AESFEM*** emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	3. Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, ***l'ESMA*** trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle CCP interessate.
L'AESFEM elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.	4. Entro il 31 dicembre 2012 ***l'ESMA*** emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ***L'ESMA*** elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0648-20220812)

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 81 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera s (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 ter) all'articolo 81, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:
	"s) i membri del meccanismo di monitoraggio congiunto di cui all'articolo 23 quater."

Or. en

Motivazione

Si estende l'articolo 81 per conferire ai membri del meccanismo di monitoraggio congiunto accesso ai dati dei repertori di dati sulle negoziazioni al fine di facilitare l'esercizio delle sue funzioni e lo scambio di informazioni tra le istituzioni appartenenti al meccanismo.

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 89 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) all'articolo 89 è aggiunto il paragrafo seguente:
	" 10. Le controparti finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, alla data del [data di entrata in vigore del presente regolamento] o che diventano soggette all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, e le controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, alla data del [data di entrata in vigore del presente regolamento] o che diventano soggette all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, restano soggette a tale obbligo di compensazione e continuano a effettuare la compensazione fino a quando detta controparte finanziaria o controparte non finanziaria dimostri all'autorità competente che la sua posizione media a fine mese aggregata per i precedenti 12 mesi non è superiore alle pertinenti soglie di compensazione fissate dalle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e purché dette norme tecniche di regolamentazione siano entrate in vigore e forniscano i livelli delle soglie di compensazione per i derivati non compensati nonché il livello di qualsiasi

soglia di attività."

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 89 – paragrafo 10 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) è aggiunto il seguente paragrafo:
	10. Entro il ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA, in stretta cooperazione con il CERS e il meccanismo di monitoraggi congiunto, valuta come siano state applicate le disposizioni degli articoli 15, da 17 a 17 ter e 49.
	In particolare, tale valutazione accerta:
	a) se le modifiche introdotte dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*+ abbiano prodotto l'effetto desiderato in termini di maggiore competitività delle CCP dell'Unione e abbiano ridotto gli oneri normativi gravanti sulle stesse;
	b) se le modifiche introdotte dal regolamento (UE) .../...+ abbiano ridotto i tempi di commercializzazione per i nuovi servizi e prodotti senza conseguenze negative sul rischio per le CCP o i loro partecipanti diretti o i loro clienti;
	c) se l'introduzione della possibilità per le CCP di attuare direttamente le modifiche che non costituiscono né modifiche significative né modifiche non significative ai sensi degli articoli 17, 17 bis e 49 abbia avuto conseguenze negative sul profilo di rischio di detta CCP o abbia aumentato i rischi generali per la stabilità finanziaria dell'Unione, e se sia

necessaria una modifica.

L'ESMA presenta la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 50 per modificare taluni elementi delle definizioni di cui agli articoli 15, da 17 a 17 ter e 49 per tenere conto della valutazione contenuta nella relazione a norma del primo e del secondo comma del presente articolo.

---

[*] ***Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (GU L ... del ..., pag.)***

[+] ***GU: inserire nel testo l'anno e il numero del presente regolamento di modifica e completare la relativa nota a piè di pagina.***

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/1131
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"4. L'esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte di un FCM determinata da operazioni in derivati che rispettano le condizioni di cui all'articolo 13 e che non sono compensate a livello centrale tramite una CCP	"4. L'esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte di un FCM determinata da operazioni in derivati ***o operazioni di pronti contro termine*** che rispettano le condizioni di cui all'articolo 13 e che non sono compensate a livello

autorizzata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento non supera il 5 % delle attività dell'FCM.";	centrale tramite una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento non supera il 5 % delle attività dell'FCM.";

Or. en

Motivazione

Limitando l'esposizione non compensata dell'FCM al mercato dei pronti contro termine (cui attualmente si fa ampio ricorso) si incentiverebbe la compensazione centrale da parte degli FCM.

MOTIVAZIONE

All'indomani della crisi finanziaria del 2008-2009, il mercato dei derivati è diventato oggetto di grande attenzione, a riprova del ruolo che tali strumenti finanziari detengono nell'economia, dei rischi che attenuano e dei rischi che comportano.

Nel 2012, l'UE ha adottato il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), che ha introdotto obblighi di segnalazione per le operazioni in derivati e misure di attenuazione dei rischi, in particolare l'obbligo di compensare talune operazioni presso una CCP oppure mediante lo scambio di garanzie (margini) nelle operazioni bilaterali. Il regolamento EMIR ha ampliato la compensazione centrale e ha reso i mercati dell'Unione più stabili, resilienti, trasparenti, efficienti e, in generale, più sicuri. Il regolamento EMIR 2.2 ha poi tentato di introdurre una serie di modifiche per adattare il quadro normativo che disciplina l'ecosistema della compensazione nell'Unione e renderlo ancora più sicuro.

Dall'entrata in vigore del regolamento EMIR 2.2, il panorama della compensazione dell'Unione è stato interessato da grandi cambiamenti. Il ruolo delle CCP e i rischi che esse gestiscono sono notevolmente aumentati, in un contesto in cui 14 CCP dell'Unione hanno ampliato i loro servizi in termini di mercati, valute e titolari, arrivando in alcuni casi a operare anche in più giurisdizioni. Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea e il mutato status delle CCP di tale paese, attualmente annoverate tra le "CCP di paesi terzi", hanno alterato in maniera significativa le dinamiche di mercato e accresciuto la dipendenza dei partecipanti diretti e dei clienti dell'UE dalle infrastrutture di mercato delle giurisdizioni di paesi terzi. La pandemia globale, l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, la crisi energetica e gli elevati livelli di inflazione sono tutti fattori che hanno esacerbato i rischi nel sistema, inficiato l'ordinato funzionamento dei mercati e offerto lezioni di inestimabile valore per il futuro dell'ecosistema di compensazione dell'Unione europea.

Il regolamento EMIR 3.0 offre l'opportunità di rivalutare le infrastrutture di mercato post-negoziazione alla luce dei succitati cambiamenti e di garantire che l'ecosistema della compensazione dell'Unione rimanga sicuro, solido e competitivo.

La proposta della Commissione rappresenta un buon punto di partenza per le discussioni, benché sia chiaro che vi sono margini di miglioramento. Le modifiche richiedono attente calibrature, nello spirito di un approccio complessivamente equilibrato e per garantire vantaggi a lungo termine ai partecipanti al mercato dell'Unione nonché assicurare la resilienza del

sistema finanziario.

La relatrice ha collaborato ampiamente con la Commissione, l'ESMA, la BCE e il CERS, i partecipanti al mercato e gli altri pertinenti portatori di interessi e propone un testo coerente, misurato ed efficace. In linea generale, gli emendamenti rispondono a tre obiettivi principali:

i. migliorare l'attrattiva e la competitività dell'ecosistema della compensazione dell'Unione;

ii. accrescere la domanda di servizi di compensazione presso le CCP dell'Unione;

iii. introdurre un quadro di vigilanza adeguato.

Misure sul versante dell'offerta e sul versante della domanda

La relatrice ritiene che gli obiettivi proposti dalla Commissione per accrescere l'attrattiva delle CCP dell'UE ("versante dell'offerta") e incrementare la domanda di servizi di compensazione presso le CCP dell'Unione ("versante della domanda") siano interconnessi.

Permettere alle CCP dell'Unione di ampliare le loro offerte in maniera più rapida, semplificando e riducendo l'onere che grava su di esse, dovrebbe essere un obiettivo chiave della revisione del quadro dell'EMIR. Migliorare l'efficienza dei calendari per approvazione regolamentare è fondamentale per la competitività delle CCP dell'Unione a livello globale: le lunghe e complesse procedure che le CCP dell'UE devono affrontare quando presentano domanda di estensione di un servizio esistente o di approvazione di un nuovo servizio stanno riducendo la loro competitività e, in generale, l'attrattiva della compensazione nell'Unione.

Garantire l'esistenza delle condizioni che portino i partecipanti diretti e i clienti a voler effettuare la compensazione presso le CCP dell'Unione è probabilmente il modo più efficace e sostenibile per incrementare la compensazione nell'UE e ridurre la dipendenza dalle CCP di paesi terzi.

La relatrice, pertanto, propone una serie di emendamenti che vanno in tale direzione e oltre la proposta della Commissione. In particolare, la relatrice propone di semplificare ulteriormente la "procedura di non obiezione" proposta dalla Commissione, introducendo una nuova categoria di modifiche "di ordinaria amministrazione", per le quali non dovrebbe essere necessario alcun processo di approvazione specifico diverso dalla valutazione dell'ESMA e del collegio nell'ambito del riesame annuale. Gli emendamenti, inoltre, mirano a fornire certezza giuridica nel livello 1 rispetto al tipo di procedura necessaria per l'approvazione regolamentare, in

particolare sui casi puntuali in cui una modifica dovrebbe essere considerata importante o non importante e in relazioni ai quali pertanto, si debba valutare se sia applicabile o meno la procedura di non obiezione. Gli emendamenti mirano altresì a garantire una maggiore chiarezza rispetto ai modelli di margine applicati dalle CCP e una maggiore trasparenza sulle considerazioni relative ai costi per i clienti quando questi ultimi si trovano a scegliere dove effettuare la compensazione. Queste due misure dovrebbero migliorare il processo decisionale dei clienti e assicurare una migliore pianificazione della liquidità per i partecipanti diretti.

Quanto alle misure volte a incrementare la domanda di servizi di compensazione nell'Unione europea tenendo conto dell'obiettivo di ridurre le dipendenze dalle CCP di paesi terzi, la relatrice ritiene che l'obbligo di disporre di un conto attivo dovrebbe essere introdotto in modo graduale, visti il carattere di novità di tale obbligo e il suo impatto potenziale sulla competitività dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione. In una prima fase, alle controparti finanziarie e non finanziarie dell'UE dovrebbe essere richiesto di scambiare il margine iniziale e il margine di variazione in un conto presso una CCP stabilita nell'Unione e di assumere regolarmente nuove posizioni sul medesimo conto. Dette prescrizioni concrete assicureranno l'efficacia dell'obbligo di disporre di un conto attivo nella sua prima fase, senza necessità di assoggettare le controparti dell'UE a una soglia quantitativa. Un conto concretamente attivo costituirà un obbligo particolarmente credibile per le controparti che non sono attive a livello internazionale o cui portafogli sono per lo più composti da prodotti denominati in euro.

Allo stesso tempo, è necessario assicurare che la calibrazione del livello dell'attività di compensazione da mantenere nei conti presso le CCP dell'Unione possa essere adattata al mutare delle circostanze e possa essere adeguata alla luce dell'efficacia o dell'inefficacia dell'introduzione dell'obbligo. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di disporre di un conto attivo di cui sopra, l'ESMA e il meccanismo di monitoraggio congiunto dovrebbero valutare se tale obbligo sia stato sufficiente per conseguire i risultati perseguiti, ossia se esso attenui o presenti la probabilità di attenuare i rischi per la stabilità finanziaria associati a un'eccessiva dipendenza dalle CCP di paesi terzi. È importante tenere conto, oltre che degli aspetti inerenti alla stabilità finanziaria, anche della competitività dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione. Qualora la valutazione concluda che sono necessarie ulteriori misure, la seconda fase dell'obbligo di disporre di un conto attivo dovrebbe portare all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione dell'ESMA che specifichino la parte di servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa da mantenere nei conti attivi presso le CCP dell'Unione.

Tale approccio graduale permetterà all'ESMA di raccogliere i dati necessari a valutare i costi e i benefici dell'obbligo di disporre di un conto attivo e a misurare l'impatto della sua applicazione sulla rilocalizzazione delle attività di compensazione e sulla competitività dei partecipanti al mercato dell'Unione. Al contempo, la prima fase offrirà un tempo sufficiente affinché le misure sul versante della domanda e le misure di vigilanza inizino a sortire i loro effetti, il che potrebbe favorire un maggiore spostamento delle attività di compensazione presso le CCP dell'Unione (indipendentemente dall'obbligo di disporre di un conto attivo).

La relatrice ritiene che l'approccio proposto introduca nel quadro una flessibilità sufficiente, affrontando nel contempo la tensione intrinseca tra l'obiettivo politico di ridurre la dipendenza dalle CCP di paesi terzi e le considerazioni di mercato che riguardano la competitività delle aziende dell'UE. Un obbligo di disporre di un conto attivo introdotto gradualmente e modulato dovrebbe consentire di pervenire a un equilibrio tra la competitività internazionale degli attori dell'Unione e l'obiettivo di conseguire la stabilità finanziaria e incrementare i volumi della compensazione nell'UE, evitando una logica di divergenza e politiche basate sulla localizzazione.

Quadro di vigilanza

L'attuale approccio basato sulla vigilanza decentrata non è più adeguato per far fronte alle crescenti esposizioni transfrontaliere compensate presso CCP dell'Unione, anche in considerazione dell'interconnessione sistemica tra CCP, partecipanti diretti e clienti generata dalla compensazione centrale. Appare necessario un approccio più coordinato e integrato alla vigilanza delle CCP dell'Unione, soprattutto in previsione dello spostamento verso l'Unione di un'attività più sistemica in ragione dell'obbligo di detenere conti attivi presso CCP dell'Unione per servizi di rilevanza sistemica significativa.

Una vigilanza maggiormente centralizzata rafforzerebbe ulteriormente il monitoraggio dei rischi a livello dell'UE e assicurerebbe condizioni di parità nel mercato unico dell'Unione. Essa ridurrebbe i casi di interpretazioni divergenti del regolamento EMIR, aumenterebbe le efficienze e garantirebbe un monitoraggio e una gestione adeguati dei rischi concentrati nelle CCP dell'UE, riducendo al minimo il rischio sistemico e gli effetti di ricaduta in tutti gli Stati membri.

All'ESMA dovrebbe essere conferito un potere di vigilanza diretta sulle CCP dell'Unione. Per far ciò, è necessario adattare l'attuale quadro di vigilanza ai sensi del regolamento EMIR,

attribuendo all'ESMA poteri decisionali sulle CCP dell'UE. Tale inquadramento consentirebbe all'ESMA di adottare un approccio proattivo ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione e di assicurare una vigilanza efficiente che tenga conto delle questioni trasfrontaliere.

In base a tale approccio, tutte le decisioni di vigilanza inerenti agli articoli da 7 a 8, da 14 a 17 ter, da 20 a 21, 24 e ai titoli IV e V del regolamento EMIR sarebbero elaborate e adottate dall'ESMA, tenendo conto del parere del collegio. La modifica dell'approccio dovrebbe includere anche i riesami annuali, che sono una pietra angolare fondamentale del ciclo di vita della vigilanza della CCP e che dovrebbero pertanto essere realizzati dall'ESMA e dal collegio.

Con gli emendamenti della proposta della Commissione, si eliminano altresì i gruppi di vigilanza congiunti istituiti a norma dell'articolo 23 ter. L'obiettivo alla base della creazione di tali gruppi, ossia rafforzare la partecipazione dei membri del collegio al processo di vigilanza costante delle CCP dell'UE, non dovrebbe portare all'istituzione di un nuovo organo di vigilanza, giacché ciò potrebbe tradursi in una maggiore complessità istituzionale. I compiti previsti per i gruppi di vigilanza congiunti dovrebbero invece essere attribuiti al collegio nel contesto di "attività di vigilanza congiunte", coordinate dall'ESMA.

Queste modifiche del sistema di vigilanza, unitamente all'introduzione del meccanismo di monitoraggio congiunto, daranno luogo a un sistema chiaro, comprensibile e in cui la frammentazione della divergenza sia attenuata, senza perdere il ruolo che le autorità nazionali, in qualità di membri del collegio, svolgono nella vigilanza quotidiana delle CCP dell'Unione.